

dagli enti e dal personale interessato.

Ciò posto, il problema di carattere generale che rimane da risolvere, prima di passare all'esame dei singoli addebiti indicati dalla pubblica accusa, è quello del collegamento tra le persone fisiche degli imputati e gli enti preposti alla assistenza del velivolo in emergenza secondo le procedure standard sin qui esaminate.

In tale prospettiva le posizioni dell'imputato Brega, all'epoca comandante dello Stormo e quella dell'imputato Corsini all'epoca capoufficio operazioni vanno tenute distinte, in quanto solo a quest'ultimo ruolo la SOP/SIV 36 collega una procedura standard specifica.

Rimandando al seguito le considerazioni in ordine ai doveri del comandante Brega, si può cominciare con l'osservare che secondo la SOP/SIV 36 il Capo Ufficio Operazioni alla ricezione dell'emergenza "si mette in ascolto sulla frequenza interessata e segue l'evolversi della emergenza e se necessario, deve intervenire qualora la SOR sia impossibilitata dare assistenza al velivolo in emergenza fornendo opportuni suggerimenti per la positiva risoluzione



dell'emergenza".

In particolare il 6.12.1990 il comandante Brega e il tenente colonnello Corsini stavano effettuando insieme un volo di addestramento su un MB326; portato l'aereo all'atterraggio i due si recavano verso la palazzina comando ove ognuno prendeva la strada del proprio ufficio; proprio in quei frangenti venivano avvertiti, prima in maniera confusa e generica, dell'esistenza di una situazione di emergenza che riguardava un aereo dello stormo (e addirittura al Brega, secondo la sua versione dei fatti veniva riferito dell'emergenza di un aereo non meglio identificato che si recava verso Bologna) e poi in maniera più precisa delle condizioni dell'aereo pilotato dal Viviani, che dopo aver subito una piantata motore si stava portando verso l'aeroporto di Bologna. Quindi si recavano ognuno nel proprio ufficio dal quale con rispettivi apparecchi radio si mettevano immediatamente in ascolto.

Alle ore 9.24.04 il tenente colonnello Corsini comunicava al Viviani: "A356 da SOR" definendo appunto il proprio intervento come SOR e cioè come ente preposto dalle Norme del 1966 dalla S.M.A. (in quella pubblicazione indicata come



Sala Operativa) e dalla SOP/SIV 36 alla assistenza dei

velivoli in emergenza.


Questo della funzione SOR costituisce un altro momento decisivo della posizione Corsini.

Il colonnello era soltanto capoufficio operazioni non era certo l'ufficiale addetto alla SOR. Il suo intervento, ha spiegato, trovava sicuramente fondamento giuridico nel ruolo di responsabile del settore operativo, avendo egli il dovere (come da lui stesso più volte riferito) di capire cosa stesse accadendo, ma la congruità della sua attività non può essere valutata con riferimento ai compiti della SOR in quanto tale ruolo doveva, secondo la organizzazione della base essere coperto da un altro soggetto.

Egli parlò con il Viviani, gli chiese informazioni e gli fornì consigli in virtù di un codice morale e non certo in adempimento della procedura di assistenza che la SOR avrebbe dovuto applicare.

Valutiamo tale affermazione.

Innanzitutto occorre precisare che SOR è la sigla con la quale la SOP/SIV 36 individua una specifica funzione di assistenza



~~all'aereo in emergenza, stabilendo al pari degli altri enti e del~~

personale di base i compiti e le responsabilità dell'Ufficiale di servizio che ricopre quel ruolo, il quale pertanto è tenuto alla esecuzione di determinate attività in quanto per quel giorno e per quel periodo rappresenta la SOR.

Ogni gruppo di volo ed anzi ogni squadriglia ha la sua SOR con attrezzature proprie che utilizza per la comunicazione con il pilota in difficoltà.

La stessa SOP/SIV 36 non chiarisce in che modo vengono scelti e individuati gli ufficiali di servizio alla SOR, ma è facile immaginare che, come ogni altro servizio esso sia organizzato con turni che coinvolgono gli ufficiali della squadriglia cui si riferisce quella funzione.

Ciò naturalmente non esclude che, quando per un qualsiasi motivo l'Ufficiale addetto non possa esercitare quegli specifici compiti previsti dalla pubblicazione ottobre 1990, gli stessi siano assunti da un altro soggetto secondo uno schema prestabilito e soprattutto non esclude che di quella funzione così delicata in determinate situazioni possano farsi carico ufficiali di grado più elevato, con maggiore esperienza e che

~~rappresentano il vertice dello specifico settore in cui opera la~~

SOR.

Le stesse Norme sia del 1966, sia del 1990 specifiche per Villafranca prevedono che il Capo Ufficio Operazioni intorno al quale si muove tutta la organizzazione del servizio di assistenza si rechi immediatamente presso la Sala Operativa, si metta in ascolto sulla frequenza di emergenza ed intervenga "...qualora la SOR sia impossibilitata, fornendo tutte le istruzioni necessarie alla risoluzione della emergenza stessa".

D'altra parte ciò è quanto in fatto è accaduto.

Il colonnello Corsini, informato dell'accaduto quale Capo Ufficio Operazioni, si è messo subito alla radio, decidendo di intervenire come SOR e in tale momento si è fatto carico anche delle prescrizioni specifiche previste dalla SOP/SIV 36 per la gestione dell'emergenza.

Assolutamente insostenibile la tesi dell'adempimento di un dovere morale.

Nessuno vuole negare lo spessore dello spirito di corpo di solidarietà degli appartenenti alle forze armate, ma è evidente che in una fase delicata come la gestione di una emergenza, il

~~dovere morale, l'aiuto meramente psicologico non si possono~~

sovrapporre o porre in contrasto con la esecuzione di procedure standardizzate volte proprio ad aumentare le condizioni di sicurezza del volo in emergenza.

In altri termini sarebbe assolutamente impensabile che, vigente il principio richiamato dagli stessi imputati di economia delle comunicazioni radio, il Corsini, Capo Ufficio Operazioni occupasse la frequenza di emergenza per dare un sostegno morale al pilota, correndo il rischio con ciò di condizionare le comunicazioni invece "doverose" secondo la SOP/SIV 36.

Tale comportamento che avrebbe costituito colpa forse più grave di quella contestata al Corsini non è riferibile all'imputato.

Il colonnello Corsini allarmato dalle notizie peraltro inizialmente confuse sulla emergenza in atto, assunse su di sé l'iniziativa (che si ricordi sarebbe potuta e dovuta venire anche dal pilota) di creare il contatto radio proprio per mettere in atto quella interazione tra personale di terra e pilota ritenuta così importante in quelle situazioni dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica.

21

~~Sul punto egli è esplicito "A356 da SOR" Bili è SOR e come~~

tale si propone al Viviani; il messaggio è chiaro: da quel momento in poi anche il Viviani sa che è intervenuto l'ente di assistenza e dovrà essere messo in atto quello scambio di dati funzionale alla risoluzione dell'emergenza.

Nè si può prestare fede ad altre giustificazioni fornite dal Corsini il quale dice di aver usato la prima sigla che gli è passata per la mente, sia perchè tale affermazione è oggettivamente incredibile posto che in tale prospettiva egli avrebbe dovuto dire B.O.C. o C.O.C. e sia perchè sul piano logico non è plausibile che un Ufficiale di quel grado e di quella esperienza utilizzi in una situazione ove tutto ha importanza la prima sigla che salta in mente .

Il Corsini è SOR e il Viviani lo accetta come tale non mostrando nella comunicazione che pure da conto, almeno parzialmente, anche degli stati d'animo, alcun cenno di meraviglia per quella chiamata.

Risolto il problema preliminare vediamo il Corsini cosa avrebbe dovuto fare ed invece non ha fatto.

Utilizziamo quale punto di partenza i compiti SOR che, come



~~al solito, oltre a fornire delle prescrizioni specifiche,~~

consentono di enucleare i principi in base ai quali enucleare delle eventuali regole di condotta ulteriori o addirittura diverse da quelle scritte.

La SOR deve: 1) sintonizzarsi immediatamente sulla frequenza del velivolo in emergenza; 2) chiedere conferma al pilota sul tipo di emergenza a sua discrezione; 3) ricordare al pilota del velivolo in emergenza le procedure previste dalla Check list e manuale di volo; fornire al pilota tutte le informazioni consigli e provvedimenti atti a risolvere o a migliorare la situazione di emergenza avvalendosi qualora necessario della collaborazione dell'Ufficiale Sicurezza Volo e del pilota più esperto presente in Gruppo; accertarsi della presenza dell'Ufficiale Tecnico, per avere se necessario consigli utili alla risoluzione della emergenza.

Rispetto a tali prescrizioni il comportamento del Corsini è stato gravemente e continuamente negligente ed imprudente.

In primo luogo manca assolutamente una richiesta di conferma e descrizione dell'emergenza.

Tale carenza rappresenta il primo fondamentale errore



nell'impostazione del rapporto con il pilota in difficoltà.

Si è già detto infatti che la possibilità di uscire da una situazione anomala aumentano in misura proporzionale alla conoscenza dell'anomalia stessa e che l'analisi della avaria è funzionale proprio ad evitare scelte non ragionate che possono allargare il raggio di azione di un pericolo imminente.

Tale esigenza si veste di forma giuridica ove si pensi, come già ampiamente dimostrato, che le direttive qui richiamate erano nate proprio a tali fini, quello cioè di costruire una positiva interazione tra pilota e personale di base.

La gestione della emergenza, per una evidente specifica colpa del Corsini (e come abbiamo visto del Viviani) ha una partenza ad "handicap" in quanto sin dall'inizio i protagonisti della vicenda, garanti della incolumità pubblica, limitano grandemente le chances offerte ed anzi imposte dal legislatore per la risoluzione dell'emergenza.

La giustificazione offerta dall'imputato di tale grave violazione del protocollo di cui alla SOP/SIV 36 è nella risposta fornita alla udienza dibattimentale del 10.2.1995: .... in questo momento l'analisi della avaria sarebbe solo servita a dire al




pilota "continua la missione oppure vai all'atterraggio più

vicino possibile". Questa analisi era già stata fatta, mi risultava che il velivolo stesse già andando - così come era previsto - verso un atterraggio per l'aeroporto più vicino possibile e quindi era una domanda inutile questa" (pag. 16 verb. trascr. udienza 10.2.1995).

Tale risposta è indicativa di un atteggiamento colposamente superficiale.

Il titolare dell'attività di assistenza che ha ricevuto notizie confuse e frammentarie sulla emergenza in atto, che per sua ammissione al momento del contatto con il Viviani non può neppure collocare nel tempo l'evento "piantata motore"; che sa o deve sapere gli effetti gravissimi di quel tipo di evento che può portare o ad un atterraggio forzato a motore spento o ad un'eiezione; che allo stesso tempo sa che il Viviani non è affatto uscito dalla emergenza, che di tale circostanza ha un immediato riscontro quando il pilota gli comunica subito che i giri sono bloccati al 72%, non ritiene di farsi descrivere l'avaria, non giudica saggio, prudente, doveroso rispetto a specifiche normative, chiedere come è possibile che da una



pianata motore si è passati ad un regime di giri del 72%.

Trattasi di un comportamento sconcertante, che non può certo trovare giustificazione nel fatto che il pilota avesse già deciso di fare ciò "che si doveva fare".

Da un lato infatti il Corsini senza dati non poteva valutare che quella fosse veramente la scelta giusta, quando si è già visto che la soluzione dell'emergenza passa sempre attraverso la valutazione di diverse opzioni e dall'altro a nulla vale la circostanza che il pilota avesse già preso la decisione di andare all'atterraggio verso Bologna in quanto il fondamento dell'attività che in quel momento stava doverosamente compiendo sta proprio nella considerazione che un pilota in quelle condizioni di emergenza di particolare pressione psicologica possa prendere decisioni non meditate e a tal fine è previsto l'aiuto degli enti a terra.

Tale atteggiamento di assoluto appiattimento sulle decisioni del pilota emblematico di una totale abdicazione delle proprie prerogative e delle proprie funzioni, è evidente anche nei momenti successivi del contatto, quando cioè il Corsini omette di chiedere al Viviani (il quale peraltro ha un contestuale



~~comportamento omissivo) alcuni parametri fondamentali per~~  
un motore in avaria qual'è quello della temperatura e soprattutto quello del consumo di carburante che, come abbiamo già visto avrebbe fornito per quello che qui interessa avrebbe dovuto fornire la consapevolezza di una perdita di combustibile in atto, qualora fossero stati coniugati con il dato dell'uso continuativo del re-light che il pilota finalmente fornisce alle ore 9.25.16.

Sul punto entrambi gli imputati Corsini e Brega si sono difesi in fatto sostenendo di non aver sentito tale messaggio del Viviani.

La circostanza è priva di ogni credibilità.

Intanto la comunicazione di quel messaggio è stata registrata e non vi è alcuna ragione di carattere tecnico per immaginare un accavallamento tra la comunicazione pilota SOR con quella pilota BO App. in quanto, come abbiamo già visto il pilota può sentire entrambi gli enti ma quest'ultimi sentono solo il pilota.

In secondo luogo la sequenza è coerente perchè ricevuto tale messaggio alle ore 9.25.00 la SOR alle ore 9.25.11 chiede di precisare il quantitativo di carburante ancora disponibile.

In terzo luogo, apprezzando il comportamento

degli imputati, si deve rilevare che nelle prime memorie difensive, depositate quando non erano ancora noti gli esiti della relazione peritale, che poneva un accento particolare sull'uso del re-light e sulla carenza di attività di analisi dell'avaria, nè Brega nè Corsini hanno fatto riferimento a tale evenienza, da entrambi invece riferita successivamente al deposito della relazione, a fini pertanto squisitamente difensivi.

Chiuso tale inciso, vanno in questa sede richiamate tutte le osservazioni già fatte delle tragiche scelte del Viviani dell'uso improprio ed anomalo del re-light, della mancata specifica analisi di tale utilizzazione nonchè delle possibilità che un comportamento diligente nel rispetto delle procedure standard avrebbe conferito rispetto alla soluzione dell'emergenza.

Trattasi dello stesso evento storico, e pertanto per Brega e Corsini valgono tutte le considerazioni già svolte per il Viviani.

Ciò che è importante ribadire in relazione alla posizione degli enti a terra è che secondo le procedure previste dalla direttiva del 1966 e dalla SOP/SIV 36 con prescrizioni non solo a

~~struttura elastica ".... fornire al pilota "...."~~

consigli...utili alla risoluzione... ma anche a struttura rigida, era imposto ai soggetti che fornivano assistenza l'obbligo di fare e farsi delle domande per capire cosa stesse succedendo e cosa sarebbe successo.

Il Corsini (e in seconda battuta anche il comandante Brega) avrebbe dovuto acquisire quei dati temperatura e consumo del carburante attraverso la comparazione del dato di partenza, 1300 libbre, al momento della piantata motore, con quello comunicato dal Viviani relativo a circa 10 minuti di volo - che lo avrebbero portato, se fosse stato diligente secondo il modello di agente dell'homo eiusdem professionis et condicionis disegnato dalle pretese normative dell'ordinamento alla consapevolezza della perdita di carburante.

Tale consapevolezza o anche solo il sospetto avrebbe imposto scelte completamente diverse da quelle adottate dal Viviani e come già abbiamo visto in particolare quella di dirigere l'aereo su zona disabitata con eiezione del pilota.

Anche per il colonnello Corsini valgono le considerazioni già



svolte sul modo di porsi del Viviani rispetto alla emergenza in

atto.

Ed invero, soprattutto dall'esito dell'esame dibattimentale, si evince che il Corsini non si sia mai prospettato la possibilità, pur concretamente prevista dal manuale di volo, di una eiezione del pilota su zona disabitata quando l'aereo era ancora governabile e ciò esplicitamente, non solo per la gravissima omissione di tutte le attività di cui doveva farsi carico ma anche per un più generale atteggiamento volto a considerare tale evenienza soluzione come meramente teorica. Una eventuale analisi - dice il Corsini - sarebbe servita a dire al pilota "continua oppure vai all'atterraggio".

Ciò è palesemente sbagliato, contrario alle procedure standard nonché alle regole di comune diligenza che avrebbero voluto in quel ruolo una persona capace di prospettarsi il più ampio ventaglio di soluzioni da dare al caso di specie.

In quella situazione ove le certezze riguardavano soltanto la gravità dell'avaria, mentre il futuro era assolutamente incerto per colpa concorrente di tutti i protagonisti, non intervenire sulla scelta del pilota di portare l'aereo sul cielo di una grande

~~città densamente popolata non consigliarlo di prendere una~~

strada diversa che all'esito dell'analisi non poteva che essere quella dell'eiezione, rappresenta una omissione grave e dimostra una totale insensibilità per i beni dei quali il Corsini era garante, la tutela dei quali, anche attraverso discipline specifiche esigeva, nel senso normativo del termine, un comportamento completamente diverso.

Tali osservazioni valgono anche la scelta del Corsini di assecondare l'opzione di Viviani di arrivare sulla verticale della pista di Bologna con una quota di 5.000 piedi anzichè 2.500 piedi e di circuitare sulla città anzichè sulla campagna.

A nulla vale ricordare che egli aveva chiaramente detto al Viviani di impostare un circuito precauzionale alla quota prescritta da manuale di 2.500 piedi e che il pilota aveva scelto autonomamente di partire da 5.000 piedi; appare evidente che egli aveva l'obbligo di chiedere al Viviani le ragioni di tale scelta e di ricordargli che era in emergenza e pertanto quella procedura anomala non solo non trovava alcuna giustificazione in particolari condizioni contingenti ma soprattutto contrastava con la esigenza di concludere lo stato di allarme al più presto



~~possibile~~

In ordine alla circuitazione a nulla vale osservare che alla SOR in quel momento non era disponibile una cartina, sia perchè è evidente che sarebbe stato norma di prudenza in quella situazione, quando già da parecchio tempo egli sapeva che il Viviani aveva programmato un atterraggio su quell'aeroporto, procurarsi tutte le pubblicazioni necessarie sia perchè tale consiglio poteva essere dato genericamente ricordando di non sorvolare - se possibile su area abitata che costituisce come è pacifico agli atti regola tecnica generale conosciuta ed applicata dal Viviani solo perchè minuti prima quando in situazione di assoluta normalità aveva addirittura apportato una variante al piano di volo decidendo di non sorvolare il paese di Crevalcore.

Ciò detto sui singoli addebiti, va discusso un passaggio molto interessante in diritto della difesa degli imputati Brega e Corsini.

Si sostiene che il sistema normativo vigente in materia di navigazione aerea, prevede che la conduzione del volo, le scelte operative, spettano esclusivamente al pilota il quale è

~~l'unico a poter decidere in quanto ha il rapporto diretto con la~~  
macchina e può valutare appresso tutte le condizioni che possono determinare la selezione di uno tra i tanti modelli comportamentali possibili. Non è possibile pertanto ipotizzare una co-gestione del volo da parte degli enti o del personale di terra che non ha la possibilità di ordinare determinate scelte al pilota.

Il presupposto è condivisibile, la conclusione è errata o quantomeno non esaustiva rispetto alla problematica che qui interessa.

Il Tribunale non intende mettere in discussione la discrezionalità del pilota rispetto alle soluzioni tecniche opzionabili in considerazione proprio di quello stretto potere di signoria sulla cosa che fonda in materia cautelare, la posizione di garanzia del pilota stesso.

Ciò premesso, non vi è alcuna preclusione a che, proprio al fine di tutela degli stessi beni garantiti dal pilota, accanto a questi si pongono altri garanti con il compito specifico di mettere il pilota nelle migliori condizioni al momento delle scelte.

Il principio dell'affidamento secondo il quale ogni soggetto in

una determinata attività deve poter contare sul comportamento diligente degli altri soggetti come lui impegnati anche a diverso titolo nella stessa attività, non esclude affatto l'ipotesi di responsabilità concorrenti, una volta provato il nesso di condizionamento tra l'azione od omissione e l'evento.

Nel caso di specie l'interesse alla sicurezza del volo è così rilevante che, per rispondere alle predette esigenze di tutela è stato organizzato un sistema di assistenza nella fase di gestione dell'emergenza che nel rispetto della discrezionalità del pilota, obbliga non solo il personale di terra a richiedere ed elaborare informazioni (cosa che in questo caso comunque è mancata) ma anche a prendere iniziative positive prospettando al pilota le scelte migliori per la risoluzione dell'emergenza.

Tale attività non è quindi meramente di conforto, di ausilio psicologico tanto è vero che in ossequio al principio della standardizzazione delle procedure di cui si è già dimostrata la importanza ai fini della sicurezza del volo è previsto che il pilota segua "i suggerimenti" e si noti "le istruzioni fornite dai seguenti enti in ordine di priorità: SOR di Gruppo; B.O.C.

~~altro aereo in volo; TWR App.; Ente dell'Ente~~

Aerea" (SOP/SIV 36 punto 5 dei compiti del pilota).

Nè il riferimento al principio dell'affidamento può portare a ritenere come fa la difesa, che gli imputati Brega e Corsini potessero tenere un comportamento omissivo nel convincimento che l'atterraggio fosse diretto dal personale di Bologna App., con particolare riferimento alla circuitazione e alla quota dell'aereo.

Appare evidente infatti che compito specifico del servizio di assistenza civile è quello di fornire tutti gli elementi informativi per consentire al pilota di atterrare. Avuto riguardo poi alla peculiarità della situazione ove si tratta di un atterraggio di emergenza di un aereo militare, nessuna competenza aveva quel personale per intervenire sulle decisioni del pilota, competenze che invece spettavano proprio agli enti e al personale di base, come dimostrato tra l'altro proprio dalle priorità prima accennate secondo le quali il pilota segue i consigli della torre di controllo o dell'avvicinamento solo se non può averne dalla SOR dal BOC o da altro aereo in volo.



~~Il comandante Brega, la cui posizione è~~  
di contatto con quella del colonnello Corsini, tanto che la difesa di entrambi gli imputati si è snodata lungo passaggi comuni, entra nella vicenda quando tornato nella palazzina ove è situato il proprio ufficio ed avuta notizia dell'emergenza, si mette immediatamente all'ascolto sulla frequenza di emergenza per controllare la comunicazione tra il Viviani e il Corsini e per intervenire all'occorrenza, cosa che fa in due occasioni quando cioè consiglia al pilota che sta preparando l'atterraggio di tener conto di determinati parametri e quando, scoppiato l'incendio istruisce il pilota nel senso di dirigere l'aereo verso zona disabitata.

Anche il comandante Brega ha spiegato di non aver adempiuto un obbligo impostogli dal proprio ruolo, quanto piuttosto di aver risposto ad un diktat di carattere etico non avendo egli alcuna funzione specifica nella gestione dell'emergenza secondo la SOP/SIV 36.

Osserva il Tribunale che la Suprema Corte con specifico riferimento alle norme antiinfortunistiche, esprimendo però considerazioni di carattere generale che possono trovare

~~applicazione anche in altri settori di attività caratterizzate da~~

una particolare organizzazione ha sviluppato il concetto di "ingerenza" affermando che l'imprenditore o datore di lavoro, principale destinatario di particolari regole cautelari, può legittimamente delegare ad altri il compito di sovrintendere al rispetto di tali norme alla duplice condizione che il delegato sia in grado di assolvere il compito affidatogli e che la delega sia data in termini inequivoci, ma che incorre egualmente in responsabilità ogni qual volta si ingerisca, esercitando personalmente quel potere che pure era stato affidato ad un altro soggetto. Quel che si è detto per l'imprenditore vale ovviamente anche per i diversi livelli di dirigenza in cui può essere organizzata una impresa, allorquando qualcuno di quei livelli, per i poteri conferitigli, si ingerisca dando direttive o consentendo che si pongono in essere condotte che violino precise norme di legge o norme precauzionali o omette di adottare le cautele necessarie per impedire l'evento (tra le tante fondamentale Cass. 6.12.1990 cit.).

Tali principi possono trovare applicazione nel caso di specie ove per l'esercizio di una attività pericolosa sono previste

~~alcune posizioni di garanzia tra le quali, di primaria~~

importanza, oltre a quella del pilota, che concretamente esercita il potere di controllo sulla fonte di pericolo, altre, facenti capo innanzitutto ai vertici del settore operativo e tra questi certamente al comandante di base.


Tali attività si svolgono attraverso una organizzazione complessa ed articolata ove i compiti di controllo, di assistenza e di soccorso, in particolare per il nostro caso nella fase di gestione dell'emergenza vengono esercitati da soggetti delegati ad una specifica funzione secondo uno schema prestabilito che trova la sua fonte nelle Norme per la assistenza pubblicate dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica e nelle procedure dettate dai singoli comandi.

Cionondimeno, pur non essendo previsti compiti specifici per il comandante di base dalle sopramenzionate procedure, è sempre possibile che questi, eserciti direttamente l'attività delegata ad altri sia per la necessità di coprire eventuali carenze del servizio, sia per fornire in situazioni di particolare delicatezza o difficoltà il proprio apporto personale di prestigio ed esperienza, assumendosi così la responsabilità della

assistenza al velivolo in emergenza.

Le direttive di cui si è già parlato, pur non individuando in capo al comandante di base, specifiche attribuzioni, siano anche a lui rivolte quale vertice del settore operativo, come si legge nella pubblicazione del 1966, destinata "ai Comandi di Base e di Aeroporto (Punto 3.1 pag. 1 all. M3 alla relazione peritale) e tra il personale interessato al Comandante Reparto Volo e Comandante Gruppo (Punto 2 pag. 6 all. M3) nonché nella SOP/SIV 36 ove si legge che la notizia dell'emergenza deve essere subito riferita al Comandante dello Stormo (Punto 3E Pag. 19 all. M2) e che il Capo Ufficio Operazioni deve "aggiornare il Comandante sull'andamento dell'emergenza" (Punto 10 Pag. 21 all. M2).

Le stesse direttive, nel rispetto dei principi generali sin qui enunciati, prevedono anche alcuni casi specifici di ingerenza di un superiore in attività che dovrebbero essere svolte da altri come nel caso, già esaminato per la posizione del Corsini, del Capo Ufficio Operazioni il quale assume la veste di SOR (Punto 10 Pag. 21 All. M2) e del Comandante di Gruppo Volo il quale alla notizia dell'emergenza deve "seguire l'andamento



della emergenza e se necessario fornire suggerimenti utili alla


risoluzione dell'emergenza" (Punto 14 Pag. 27 All. M2).

Nel caso di specie non vi è dubbio che il Comandante Brega abbia esercitato in prima persona compiti di assistenza al velivolo in emergenza, ingerendosi legittimamente nell'attività svolta da altri soggetti e assumendosi la responsabilità propria della gestione dell'emergenza.

Sul punto in tema di fatto non sussistono dubbi.

Il Comandante avuta la notizia dell'emergenza si pone all'ascolto e quando lo ritiene necessario, ai fini propri dell'intervento e cioè di risolvere per il meglio la emergenza, comunica direttamente con il Viviani dandogli consigli e istruzioni; come risulta dalle registrazioni delle comunicazioni Terra-Bordo-Terra.

Egli assume su di sè compiti di assistenza, affiancando il Corsini, pronto a intervenire qualora a suo giudizio la interazione tra il colonnello in quel momento con funzioni di SOR e il Viviani non si fosse svolta secondo i canoni prestabiliti, cioè lo scambio e l'analisi di dati rilevanti ai fini della risoluzione della emergenza.



~~Di ciò vi sono agli atti dichiarazioni dello stesso Brega di~~

valenza confessoria. Nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 7.5.1993, egli diceva: "...La mia partecipazione alla vicenda, mediante la radio del mio ufficio era in questi termini: quale comandante dello Stormo non avevo un compito operativo diretto nell'ambito della emergenza in atto, ma controllavo quello che veniva fatto dal colonnello Corsini che in prima persona operava. E' ovvio che essendo in difficoltà un mio pilota ero partecipe e pronto ad offrire tutta la mia esperienza, se necessario" (verb. interr. 7.5.1993 prodotto dalla difesa alla udienza del 15.2.1995).

Come si vede il comandante Brega assume responsabilità di assistenza e fa quanto previsto proprio dai documenti fin qui citati che più volte fanno riferimento alla opportunità della presenza in sala operativa di più persone che possono intervenire per dare "consigli e istruzioni utili" sostitutive o ulteriori rispetto a quelle del soggetto continuamente in contatto con il pilota, anche in virtù di competenze specifiche (vedi la posizione dell'Ufficiale Tecnico e del Medico di Stormo o proprio dell'esperienza di volo (vedi Punto 154 all.



~~M2: la SOR si avvale del pilota più esperto presente nel~~

gruppo).

Significative in tal senso sono poi le risultanze del verbale di identificazione del personale in servizio ai collegamenti radio e telefonici di Garda/Avvicinamento Torre di Controllo e SOR del 3° Stormo A.M. di Villafranca di Verona il 6.12.1990 con il quale il maresciallo dei Carabinieri Nocco individuava su indicazione proprio del comandante Brega che controfirmava l'atto tutti i soggetti e le mansioni dagli stessi svolte quel tragico giorno alla base (verb. 26.2.1991 pag. 112 Volume 3 Trib.).

Orbene alla SOR (Sala Operativa di Gruppo) vengono indicati il colonnello Brega e il Tenente Colonnello Corsini.

Sul punto sono sorte notevoli discussioni, tra le parti in quanto in quello stesso giorno il maresciallo Nocco redasse un altro verbale in cui alla SOR venivano indicati altri militari tra i quali lo stesso tenente Viviani, notoriamente impegnato per l'emergenza che ci interessa sull'aereo in difficoltà.

La discussione non merita particolare attenzione in quanto le indicazioni contenute in quei verbali non sono contraddittorie



~~ben potendosi sostenere, in ciò confortati da tutte le altre~~

risultanze probatorie, che pur essendo di turno alla SOR altri militari, tra i quali certamente uno che non poteva esercitare quella funzione, in concreto il compito di assistenza al velivolo in emergenza fu assunto in prima persona e con le modalità già descritte dal colonnello Corsini e dal comandante Brega.

Ciò premesso, il compito di valutare le responsabilità del comandante Brega è a questo punto, di piana soluzione, in quanto gli addebiti sono uguali a quelli mossi nei confronti del Corsini, così come unica è stata la linea di difesa scelta dai due ufficiali.

Per il comandante Brega dunque valgono tutte le osservazioni e le considerazioni già svolte per la posizione Corsini e pertanto le stesse devono intendersi integralmente richiamate.

La difesa in sede di arringa conclusiva ha suggestivamente affermato che il colonnello Brega risponde di gravi accuse per aver pronunciato solo due frasi dirette al Viviani.

Il difensore coglie nel segno anche se va precisato che il comportamento colposo del comandante, non sta nell'aver dato quei consigli e quelle istruzioni, ma nel non averne dato altre



pure doverose, in virtù delle responsabilità di assistenza che gli  
facevano carico.

Così sin dall'inizio delle comunicazioni tra Corsini e Viviani egli aveva l'obbligo una volta accertatosi che la SOR non vi provvedeva direttamente di chiedere natura e descrizione dell'avaria in atto, il quantitativo di carburante consumato, le ragioni per le quali il Viviani non aveva attuato le procedure da manuale previste per quel tipo di anomalie; lo strumento attraverso il quale il Viviani era riuscito a recuperare il 72% di giri, così come effettivamente fece quando intervenne per ricordare al pilota di fare i conti impostando l'atterraggio anche del quantitativo di carburante a bordo nonché nel momento tragico in cui il pilota comunicò che aveva i comandi "laschi", di ridurre l'assetto del velivolo e di portarsi verso zona disabitata.

Il corretto e completo uso di tale potere sussidiario rispetto a quello dell'assistenza in prima persona, gli avrebbe imposto di procedere ad una analisi dell'avaria sulla base di dati ed informazioni provenienti dal pilota: e così avrebbe dovuto elaborare i dati relativi al consumo di carburante; alla

temperatura del motore; all'uso continuativo ed improprio del

re-light ed avrebbe dovuto discutere con il pilota della scelta di recarsi con un aereo nelle condizioni che conosciamo, sul cielo di una città densamente abitata dovendogli al contrario anche all'esito della doverosa analisi dell'avaria, consigliargli di condurre immediatamente l'aereo su zona palesemente disabitata ed eiettarsi.

Infine egli avrebbe dovuto, in considerazione dell'atteggiamento passivo del Corsini, intervenire per consigliare il pilota di attenersi strettamente alla procedura per quanto riguardava la scelta della quota, vista anche la necessità di chiudere il più presto possibile l'emergenza nonchè non sorvolare sulla città essendo anche solo in astratto molto più corretto preoccuparsi di una eventuale complicazione della patologia già in atto che potesse rendere l'aereo ingovernabile piuttosto che prospettarsi la necessità di dover "riattaccare" in seguito all'attraversamento della pista da parte di un'autobotte o di un cane.

In ciò sta il fondamento ed il contenuto, tipicamente omissivo della responsabilità del Comandante Brega.



Questi, come il Corsini per le ragioni sin qui esposte aveva

l'obbligo di intervenire, esprimendo la misura nomologica dell'agente modello, adeguando quindi il suo comportamento allo standard oggettivamente esigibile dall'ordinamento e già individuato nella presente motivazione con riferimento a prescrizioni specifiche, puntualmente violate, e ai principi desumibili dall'applicazione dei criteri di comune prudenza e diligenza interpretati alla luce della disciplina vigente nella navigazione aerea militare.

Come il Corsini egli sbagliò nel ritenere non necessaria una attività di analisi della situazione di emergenza, normativamente prescritta e nell'affidarsi alle capacità d'istinto del pilota, che anzi la funzione designata dalle direttive da lui stesso approvate in tema di gestione dell'emergenza gli imponevano di cogestire l'emergenza di interagire offrendo il massimo delle sue capacità professionali per aiutare il pilota, secondo schemi e procedure dettagliatamente descritte.

Per entrambi infine non esiste dubbio sulla riconoscibilità dell'evento intesa in senso normativo secondo una impostazione giuridica già svolta da questo Tribunale in ordine



alla posizione del Viviani.

Valgono per questi due imputati le considerazioni svolte sullo scopo delle regole cautelari positivamente violate. (Per l'adozione di tale criterio in un caso di disastro aviatorio Cass. Sez. IV 12.4.1985 Murru).

Ed invero le norme che imponevano al Brega e al Corsini in quella situazione di assumere informazioni dal pilota di elaborarle e di fornire consigli ed istruzioni allo stesso, avevano la finalità di affiancare all'agente nel momento di scelte determinanti per la tutela di beni giuridici di primaria importanza, uno staff di tecniche che operando da terra potevano offrire la propria esperienza, capacità professionale ed anche la propria maggiore lucidità.

Così come per il Viviani ben può dirsi che gli eventi disastrosi di quel giorno si pongono come realizzazione del rischio che le regole cautelari tendevano ad evitare e che gli stessi si sono prodotti secondo decorsi causali presi in considerazione da quelle norme.

Si pensi sul punto al nodo centrale dell'analisi dell'avaria funzionale ad evitare scelte non consapevoli e ragionate; si



~~pensi all'obbligo di seguire le procedure, di ricordare al pilota~~

il rispetto delle procedure certamente destinate ad evitare che la fonte di pericolo già attiva a causa di una patologia in atto potesse accrescere la propria potenzialità dannosa, per mezzo di decisioni estemporanee del soggetto che ne ha il controllo; si pensi ancora al dovere di istruire il Viviani sulla opinione da privilegiare rappresentata dalla eiezione e non dall'atterraggio su un aereoporto inserito in un contesto urbano ad alta densità abitativa; si pensi ancora alle istruzioni in ordine alle modalità di approccio alla fase dell'atterraggio che avrebbero dovuto ridurre al minimo il pericolo di un eventuale coinvolgimento della popolazione.

**Il nesso di condizionamento tra le condotte degli imputati e gli eventi penalmente rilevanti.**

Nella parte generale sono stati esposti i criteri generali che il Tribunale intende applicare al caso di specie per verificare l'esistenza di un nesso eziologico tra il comportamento colposo dei singoli imputati e gli eventi.

Si è dunque posto in evidenza:



~~1) che il legislatore italiano ha assunto quale~~

rapporto di causalità, la teoria condizionalistica della condicio sine qua non, secondo la quale è causa ogni suo antecedente, non valendo ad escludere il nesso eziologico il fatto che a determinare l'evento siano intervenute in via concorsuale come preesistenti, concomitanti o successive all'azione del soggetto ed ad essa completamente estranee.

2) Il meccanismo del giudizio contraffattuale dell'eliminazione mentale secondo il quale se l'antecedente è condizione necessaria dell'evento non può essere idealmente eliso, senza che con ciò venga meno anche l'evento; si traduce in un mero tautologismo, quando venga applicato su serie causali di accadimenti assolutamente irripetibili accorpati soltanto dal comune inserimento in una sequenza temporale.

Occorre pertanto stabilire un metodo scientifico per accertare realmente cosa sarebbe accaduto se il soggetto non avesse tenuto proprio quella condotta.

3) La dottrina e la giurisprudenza più recente hanno proposto un modello di spiegazione causale di tipo generalizzante fondato su leggi scientifiche a carattere statistico.

~~Secondo questo modello~~

scientifica pertinente e sufficiente per una spiegazione causale dell'evento è il presupposto di una condotta come "condicio sine qua non" dell'evento. Ed infatti un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che rientri nel novero di quegli antecedenti, che, sulla base di una validità scientifica, - la cosiddetta legge generale di copertura - portano ad eventi del tipo di quelli verificatisi in concreto.

4) Poichè il giudice quasi mai può conoscere tutte le cause intermedie egli avvalendosi legittimamente del modello di sussunzione anche sotto leggi statistiche, dirà che è probabile che la condotta dell'agente costituisca ceteris paribus una condizione necessaria dell'evento - probabilità che altro non significa se non probabilità logica o credibilità razionale - quando, senza il comportamento dell'agente, l'evento non si sarebbe realizzato, appunto, con alto grado di probabilità, in quanto, peraltro ove non ci si appagasse della natura probabilistica degli accertamenti così ottenuti si finirebbe oltretutto con il frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto penale.

~~5) Tale modalità di spiegazione presuppone che sia già~~

stato individuato un evento che possa essere inserito in una classe di eventi, cioè ripetibile un certo numero di volte.

La descrizione non partirà dunque dalla astratta definizione normativa in quanto l'evento finirebbe con l'essere sempre non identificabile nè tantomeno può limitarsi a fotografare l'evento nella sua concreta modalità di accadimento in quanto ogni fatto è "in sè" unico ed irripetibile.

Si tratterà dunque di ottenere un enunciato il cui contenuto sia costituito dagli aspetti ripetibili dell'evento e al quale siano estranee designazioni relative a modalità non ripetibili.

Ciò premesso va osservato che l'operazione di descrizione dell'evento è già stata condotta (vedi par.: il fatto e la descrizione dell'evento) e, seguendo gli assiomi appena enunciati sono stati ottenuti i seguenti risultati.

Con riferimento al disastro aviatorio l'evento, rispetto al quale va verificata la forza condizionante dell'azione degli imputati è: "la caduta di un aereo su un centro cittadino: caduta verificatasi nel corso di un atterraggio di emergenza sull'aeroporto di Bologna a causa di un incendio innescato

~~dall'apertura di un carrello, ma determinato da una perdita di~~

combustibile che aveva già provocato in precedenza nel corso del volo una avaria qualificabile come flame-out che comunque aveva ridotto la capacità propulsiva del motore del velivolo”.

Naturalmente rispetto alla imputazione ex art. 423-449 cp. cambierà il punto di partenza che sarà “l’incendio di un edificio causato dalla caduta di un aereo...” con le predette caratteristiche e così per l’omicidio colposo plurimo l’evento sarà “la morte di dodici persone e le lesioni dei feriti, conseguenti all’impatto di un aereo caduto secondo le predette modalità e che ha provocato un incendio dell’edificio ove si trovavano le vittime”.

Per verificare il nesso di condizionamento rispetto a tali eventi, poichè il comportamento degli imputati è stato definito di natura mista, commissiva - omissiva per quanto riguarda il Viviani e solo omissiva nella forma tipica della cooperazione colposa per Brega e Corsini occorre accennare al problema della causalità nella fattispecie dei reati commissivi mediante omissione.

La prima riflessione vale a sgombrare una serie di dubbi più o  
meno chiaramente avanzati da una parte della dottrina sulla applicabilità alla responsabilità omissiva dei criteri validi per l'accertamento del nesso di causalità nei casi di responsabilità commissiva.

Ed invero la lettura del chiaro disposto dell'art. 40 1° comma secondo il quale non esiste alcuna distinzione tra azione ed omissione rispetto alla eziologia dell'evento penalmente rilevante mostra pacificamente la scelta del legislatore per una totale equiparazione tra fattispecie omissive e commissive in ordine alla necessità di riscontrare un nesso di condizionamento tra evento e condotta umana.

Il 2° comma dello stesso articolo spesso menzionato per dimostrare una presunta opzione verso un regime di equivalenza più che uguaglianza di regime tra le due diverse categorie, "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" serve soltanto a sottolineare che intanto un comportamento omissivo diventa rilevante in quanto in capo all'agente possa essere individuata una posizione di garanzia che gli imponga l'intervento volto ad




impedire l'evento.

Ciò premesso, deve comunque porsi rilievo come il nesso di condizionamento nelle fattispecie commissive pone un problema di rapporto tra due entità reali (la condotta dell'uomo e un accadimento esterno) mentre nelle fattispecie omissive l'accertamento assume un valore ipotetico o prognostico in quanto si tratta di verificare se il compimento dell'azione doverosa avrebbe impedito la realizzazione dell'evento lesivo.

Anche in questi casi la unica soluzione affidabile che sottragga la valutazione al mero intuito del giudice sta nel ricorso al metodo della sussunzione dell'evento sotto leggi di coperture scientifiche che ci possono dire che posto l'evento z, lo stesso non si sarebbe verificato se l'agente x avesse compiuto l'azione omessa y e quindi diventerà rilevante accertare che esiste una legge scientifica secondo la quale l'azione y generalmente evita l'evento z.

Tale soluzione è valida anche se si tiene presente che in una certa percentuale dei casi, per condizioni particolari l'azione y non impedisce l'evento z.

L'assunto contrario tende ad affermare che la spiegazione



~~causale deve avere sempre una struttura logico deduttiva che~~

può riferirsi solo a leggi universali ma noi abbiamo già visto che per il diritto penale è causale anche la spiegazione basata su leggi statistiche alle quali il giudice legittimamente accede a prescindere dalla natura commissiva od omissiva della fattispecie che esamina.

Certamente proprio nel campo della responsabilità omissiva troverà quindi maggior possibilità di applicazioni il ricorso a leggi statistiche e quindi il comportamento o meglio la non condotta dell'agente sarà valutata in termini probabilistici.

Sul punto la giurisprudenza formatasi soprattutto in tema di responsabilità professionale medica è ormai costante.

In tema di validità della legge statistica, circa la probabilità di verificazione dell'evento, secondo la Cass. n. 7118 del 12.5.1989 "Ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità in tema di colpa professionale, al criterio degli effetti della certezza della condotta, deve sostituirsi quello della probabilità degli effetti. (Vedi anche per un ulteriore sviluppo di tale tesi giurisprudenziale secondo la quale anche soltanto una certa probabilità nella misura del 30% di successo di un intervento



~~nella realtà colposamente omessa, può fondare il giudizio~~

positivo sul nesso di causalità Cass. IV n. 371 del 17.1.1992

Cass. Sez. III 20.1.1993 Conte).

Nel caso di specie non sussistono dubbi in ordine alla sussistenza del nesso di condizionamento tra il comportamento del pilota Viviani e gli eventi lesivi così come descritti.

La relazione peritale ha consentito di accertare che il 6.12.1990 nell'aereo MB3216 sin da un'ora imprecisata, ma certamente precedente alle ore 9.08, era in atto una grave patologia consistente nella perdita di carburante da un punto a valle della valvola AFRC. Tale perdita, divenne consistente alle ore 9.15 circa, provocando la "piantata motore" avvertita dal pilota, condizionando la capacità propulsiva del motore che, nonostante l'uso continuativo del re-light non superava il 72% di RPM. L'apertura del carrello all'atto di cominciare la discesa in atterraggio forzato sull'aeroporto di Bologna innescava l'incendio dell'aereo che diveniva in breve ingovernabile e cadeva andando a schiantarsi sulla scuola "Salvemini" con i tipici effetti che conosciamo.

Trova qui applicazione l'art. 41 c.p. in tema di concorso di

cause.

Il primo comma di tale norma dimostra che in tema di rapporto di causalità il legislatore penale ha optato per la teoria della par condicio: qualsiasi comportamento che si ponga come precedente nella verifica della serie di accadimenti concludentesi poi con l'evento, deve ritenersi concausa (Cass. Mass. C.E.D. Sez. IV 90/185 235; Cass. Sez. IV 89/180359).

Sotto il profilo metodologico, quindi, rovesciando una impostazione molto diffusa in giurisprudenza, consistente in una prioritaria ricerca della causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, il Tribunale, nel rispetto dei criteri di accertamento sopraenunciati e del procedimento in qualche modo indicato nell'art. 41 c.p., verificherà dapprima la possibilità di qualificare il comportamento del Viviani se possa essere considerato concausa dell'evento per poi verificare ove necessario l'esistenza di una causa sopravvenuta dotata di forza autonoma rispetto a quello stesso evento.

Nel caso di specie, si è già avuto modo di rilevare che a qualificare la caduta dell'aereo come evento rilevante ai fini

~~del disastro colposo e delle altre fattispecie di cui è il luogo della~~

caduta determinante ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie e cioè della messa in pericolo della incolumità pubblica, nonchè in maniera più intuitiva della fattispecie di omicidio colposo plurimo.

Il comportamento del Viviani nel suo complesso e nelle singole scelte decisionali si pone come antecedente certo, come condicio sine qua non, degli eventi risultanti dalla descrizione.

In primo luogo, attraverso il meccanismo della eliminazione mentale, si ha la verifica certa che se il pilota tenendo una condotta diligente, non avesse portato l'aereo gravemente condizionato da una patologia in atto, sul cielo di Bologna gli eventi lesivi non si sarebbero verificati o se si vuole sotto il profilo omissivo, se il pilota tenendo un atteggiamento prudente, avesse diretto l'aereo su zona palesemente disabitata eiettandosi, gli eventi penalmente rilevanti ai fini della imputazione - caduta dell'aereo su zona densamente abitata; morte e lesioni determinate dalla caduta dell'aereo su un edificio scolastico situato in un centro cittadino - non si

Il "cuore" della condotta colposa dell'imputato è sicuramente concausa degli eventi lesivi in virtù della sussunzione dell'evento sotto una legge di copertura di carattere generale fondata su rigorosi criteri logico deduttivi secondo la quale la caduta di un aereo in fiamme su un centro cittadino provoca un evento di pericolo per la pubblica incolumità di eccezionale diffusività - con riferimento al disastro colposo - e causa la morte e il ferimento degli abitanti.

Al pari gli stessi eventi, sotto il profilo del comportamento omissivo del pilota possono essere sussunti e rapportati con una legge generale secondo la quale "la caduta di un aereo consapevolmente diretto su zona palesemente disabitata, non mette in pericolo la pubblica incolumità e non provoca la morte e il ferimento di persone per la semplice ragione che la zona è appunto disabitata.

Nè a tale conclusione si può obiettare, come è stato fatto, che l'aereo pur cadendo su zona densamente abitata, potrebbe finire in un punto ove non si trovano persone o cose, (si pensi ad un parco in orario notturno, in un grande parcheggio vuoto)



~~na che l'aereo diretto su zona palesemente disabitata potrebbe~~

finire sull'unica casa abitata nel raggio di chilometri oppure su un autobus carico di turisti in visita nella predetta zona.

Ed invero, non vi è dubbio che la formulazione del giudizio contraffattuale dell'eliminazione mentale appare di particolare difficoltà nelle scienze sociali e in particolare nelle scienze storiche ove, dovendosi valutare le azioni umane, le relative generalizzazioni non potranno che avere connotati probabilistici.

Nei casi di specie però, richiamata la legittimità del giudizio statistico probabilistico, vi è da rilevare che si tratta di una probabilità in entrambi i casi molto vicina alla certezza, una "probabilità logica" dotata di credibilità razionale e quindi dotata di un grado di fiducia che può legittimamente fondare il giudizio di verifica del nesso causale.

Si pensi ad esempio al caso tipico dell'esplosione di un colpo di arma da fuoco a breve distanza verso una persona che in base ad una legge empiricamente apprezzabile porta a ritenere quale conseguenza logicamente probabile il ferimento della vittima senza che si possa escludere che un evento del tutto

~~improbabile come la deviazione del proiettile, a causa di un~~

oggetto nelle mani della vittima, porti al salvataggio di quest'ultima. Si pensi ancora ad un treno lanciato ad alta velocità senza freni verso una stazione ferroviaria. Appare evidente che se il macchinista decidesse, avendone la possibilità, di deviare il treno su un binario morto, ciò metterebbe al riparo la popolazione dagli effetti devastanti riconducibili all'arrivo del convoglio nella stazione.

Il giudizio tramite sussunzione sotto leggi di copertura che ovviamente porterebbe a ritenere l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento del macchinista, il quale nella convinzione di poter fermare il treno in tempo utile, non avesse scelto di deviarlo su binario morto e gli eventi disastrosi conseguenti all'ingresso a velocità elevatissima in stazione, non potrebbe essere messo in discussione dal rilievo che la generalizzazione causale dovrebbe per un verso tener conto della possibilità che il treno deviato in binario morto, deragli, andando a collidere con altro convoglio con la conseguente morte dei manutentori intenti al proprio lavoro.

Il metodo della sussunzione sotto leggi universali o statistiche,



basato sul riscontro di una regolarità nella successione degli avvenimenti conferma il nesso di condizionamento tra il comportamento del Viviani unitariamente inteso e gli eventi lesivi.

Tale nesso trova peraltro conferma anche con riferimento alle singole scelte del pilota.

Abbiamo già visto infatti, analizzando l'atteggiamento del Viviani in sede di elemento soggettivo che, qualora il Viviani avesse applicato diligentemente le procedure previste dal manuale di volo, egli avrebbe dovuto eiettarsi, dirigendo il velivolo in zona disabitata; così come si è detto che qualora avesse provveduto ad una corretta analisi dell'avaria mediante la attivazione della interazione con gli enti di controllo, la descrizione dell'avaria la comunicazione del consumo di combustibile, nonché dell'effetto imprevisto e sconosciuto dell'uso improprio del re-light continuamente premuto, egli avrebbe dovuto tenere un comportamento completamente diverso in quanto si sarebbe prospettato così come affermato in maniera tecnicamente ineccepibile nella relazione peritale, la causa dell'avaria e cioè perdita di carburante di per se

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
significativa di una imminente possibilità dell'incendio, poi  
effettivamente verificatosi.

Tali considerazioni, relative ad una sequenza comportamentale  
ove si alternano e si sovrappongono condotte commissive ed  
omissive, ponendosi quest'ultime non come mere inazioni ma  
piuttosto come un "aliud facere", dimostrano il nesso di  
causalità, tra le singole opzioni del Viviani ed alcuni sotto-  
eventi che a loro volta avrebbero condizionato l'esito finale  
della vicenda traducendosi la corretta analisi dell'avaria in  
consapevolezza dell'eccessivo consumo di carburante: dato  
che, qualora elaborato in uno con gli altri parametri disponibili,  
avrebbe evidenziato la perdita di carburante e  
conseguentemente il pericolo di incendio del velivolo, secondo  
una successione regolare di avvenimenti avente un particolare  
grado di fiducia, una credibilità razionale incontestabile, come  
già ampiamente dimostrato in sede di discussione sui profili di  
colpa del Viviani.

Il giudizio è altrettanto positivo laddove si consideri l'errata  
decisione di circuitare con l'aereo nelle predette condizioni  
sulla città anziché sulla campagna nella fase di preparazione

~~del'atterraggio essendo anche qui del tutto paese la relazione~~  
in termini probabilistici tra la caduta dell'aereo mentre si trova sulla città e gli eventi dannosi del tipo di quelli realmente accaduti e il contenuto quantitativo di tale relazione ove la circuitazione avvenga su zona disabitata.

Non così può dirsi invece per la scelta certamente colposa di arrivare in verticale pista a 5.000 FT e non a 2.500 FT con la conseguente necessità di una doppia circuitazione sul cielo di Bologna.

Il meccanismo dell'eliminazione mentale opera qui a favore degli imputati.

Ed invero, essendo stato l'incendio innescato dall'apertura del carrello che sarebbe stato comunque aperto a 2.500 FT quando l'aereo cioè si trovava sulla città, avendo il pilota scelto di entrare in pista da quel lato, la condotta colposa specifica può essere eliminata dalla sequenza senza che tale eliminazione incida sulla verifica dell'evento.

Ciò sulla base di rilievi tecnici esposti nella relazione peritale e chiariti in sede dibattimentale ove si è detto che, con molta probabilità l'aereo anche se avesse impostato il circuito

~~a 2.500 FT non sarebbe riuscito ad entrare in pista.~~

Ben può dirsi, sotto il profilo probabilistico, che non avrebbe apprezzabile credibilità razionale l'affermazione che l'evento non si sarebbe verificato se il pilota avesse scelto correttamente la quota di 2.500 FT.

Ciò premesso, passiamo al secondo punto che costituisce un altro momento essenziale della difesa degli imputati.

L'incendio e la conseguente caduta dell'aereo è causa autonoma, indipendente, in quanto fattore imprevedibile ed inevitabile, tale che da solo ha determinato l'evento.

L'affermazione è priva di qualsiasi fondamento.

In primo luogo si deve notare come la tesi risenta della confusione metodologica con la quale spesso si affronta il problema della causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento e che porta a sovrapporre elementi tipici del profilo oggettivo del giudizio (eccezionalità, autonomia dipendenza) con altri di sicura riferibilità al profilo soggettivo (prevedibilità ed evitabilità).

La prima osservazione che può farsi al riguardo è che né l'incendio né la caduta dell'aereo si propongono sul piano



~~oggettivo come un evento eccezionale, atipico non sussumibile~~

sotto una legge generale anche di natura statistica.

La relazione peritale ha infatti dimostrato, con analisi tecniche pienamente condivisibili e sostanzialmente condivise anche dai consulenti di parte, che l'incendio è conseguito alla perdita di carburante e, quale causa innescante, alla apertura di un carrello, mentre la caduta dell'aereo è conseguenza del totale deterioramento degli strumenti di comando fusi dalle fiamme che ormai avvolgevano tutto il velivolo.

Nulla pertanto di eccezionale si è verificato: i fenomeni di cui si sta parlando sono ordinari e ripetibili un numero indeterminato di volte, in quanto riconducibili ad una legge esplicativa di tipo scientifico anche su base statistica.

A nulla vale rilevare che nel caso di specie non si è riusciti a precisare nè la causa della perdita, nè il punto preciso dell'impianto ove la perdita si è verificata.

Ormai è dato acquisito (Vedi Cass. n. 1382/86 cit.) che la impossibilità di ricostruire tutte le fasi del meccanismo causale, non incide in alcun modo sulla possibilità di valutare il fenomeno secondo leggi scientifiche e di inserirlo in una

~~sequenza che presenti i caratteri della regolarità statistica.~~

L'incendio dell'aereo non può per le ragioni sin qui evidenziate considerarsi nè l'evento finale, in quanto la descrizione dell'evento ha portato a sottolineare l'assoluta importanza del luogo ove quel fenomeno e la conseguente caduta si sono verificate, ma non è certamente neanche causa di per sè sola sufficiente a determinare l'evento così come descritto.

Esso costituisce piuttosto uno dei passaggi, scientificamente spiegabile, tipicamente ripetibile secondo leggi generali, che insieme alla condotta degli imputati ha portato alla verifica dell'evento.

“Il nesso di causalità può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente condotta umana sia da considerare “tamquam non esset” cioè quando detta causa si trovi nella serie causale in modo eccezionale tipico ed imprevedibile” (Cass. V<sup>a</sup> Sez. Mass. CED n. 187142/91); “la causa sopravvenuta è quella che si inserisce nella serie causale dipendente dalla condotta iniziale, ma che presenta una tale incisività da potersi considerare la sola a

~~produrre l'evento".~~

Tali considerazioni valgono ad escludere in maniera perentoria la natura di causa sopravvenuta da sola sufficiente a provocare gli eventi di cui ci stiamo interessando.

Tale giudizio naturalmente non può cambiare neanche se rispetto all'accertamento della "causalità materiale" si vogliono apportare dei correttivi, attraverso valutazioni che pacificamente attengono alla sfera dell'elemento soggettivo e cioè alla prevedibilità e alla evitabilità.

L'evento secondo tale impostazione quindi potrebbe essere definito eccezionale ed atipico nei casi in cui si manifestasse imprevedibile ed inevitabile. (Cass. 7.3.1988 n. 3110 "Solo l'imponderabile, l'imprevedibile interrompe il nesso causale, tenendo conto della normale serie degli atti secondo l'id quod plerumque accidit").

Ai fini della cosiddetta imputazione oggettiva dell'evento diventerebbe rilevante stabilire l'effettivo potere di controllo dell'agente sul decorso causale dello stesso.

Tale accertamento deve essere compiuto attraverso una operazione, già anticipata da questo Collegio nella sua sede

naturale dell'esame dell'elemento soggettivo, che consiste nel rapportare l'evento al rischio che le norme violate intendevano evitare talchè vanno qui richiamate le considerazioni che hanno dimostrato come i fatti del 6.12.1990 all'esito della descrizione, costituissero specifica realizzazione del rischio che le prescrizioni violate da tutti e tre gli imputati intendevano evitare.

Ed invero, in maniera sintetica occorre ricordare che la situazione pericolosa si era appalesata a tutti gli imputati, nella sua evidente gravità, talchè essi avrebbero dovuto adeguare il proprio comportamento a quelle norme specifiche o risultanti dalle regole generali di diligenza per eliminare o ridurre il rischio, mentre come abbiamo visto, il pilota e per le loro competenze Brega e Viviani si comportarono in maniera esattamente opposta aumentandone la potenzialità. (Sul punto Cass. Sez. IV Mass. CED n. 150343: "La preesistente pericolosità di una situazione non esclude in sè la colpa e quindi la responsabilità di colui che in tale situazione si trovi ad agire. Anzi l'evidenza del pericolo e, quindi, la facile prevedibilità delle conseguenze dannose derivabili da esso

rendono più attuale e rigoroso l'obbligo della perizia, della  
prudenza e della diligenza").

Per altro verso ad ulteriore garanzia, occorrerebbe verificare se ai fini della c.d. evitabilità, l'eventuale comportamento conforme alle regole cautelari che furono invece violate, sarebbe stato sufficiente ad impedire un evento del tipo di quello realizzatosi concretamente.

Tale criterio nel caso di specie non porta ad alcun risultato utile ai fini dell'indagine, perchè intanto si può affermare che la condotta diligente rispetto alle norme violate non avrebbe evitato l'evento, in quanto si ammetta che quella regola cautelare evidentemente non era sufficiente ad impedirlo.

Tale eventualità in relazione alla posizione del Viviani, è implicitamente esclusa da quanto sin'ora detto soprattutto esaminando le regole cautelari che il pilota avrebbe dovuto seguire in quella situazione, peculiarmente caratterizzate dall'essere tutte rivolte a comprimere un rischio già manifestatosi in tutta la sua gravità.

Non vi è dubbio cioè che, secondo un giudizio prognostico ex ante, il rispetto delle norme che si imponevano all'attenzione

~~degli imputati sia in relazione agli eventi tipo: incendio senza~~

norme incriminatrici di disastro colposo e omicidio plurimo colposo, sia in relazione a sotto-eventi determinanti ai fini del decorso causale (consumo e perdita di combustibile, incendio del velivolo) avrebbe consentito con una probabilità dotata di un elevatissimo grado di fiducia di impedire l'evento.

Visto che tra la condotta degli imputati palesemente in violazione di prescrizioni finalizzate ad evitare proprio eventi del tipo di quello concretamente verificatosi e l'evento stesso non si è inserito alcun fenomeno caratterizzato da un iter causale atipico.

Le norme cautelari qualora applicate avrebbero pertanto scongiurato i tragici accadimenti del 6.12.1990.

Si passa adesso ad approfondire secondo le regole già indicate il rapporto tra la condotta del colonnello Corsini e del comandante Brega e gli eventi di cui alla fattispecie contestata agli imputati.

In via preliminare occorre osservare che la formulazione dell'art. 113 c.p. disciplinando la cooperazione colposa usa la locuzione "cooperazione che cagiona l'evento", con ciò



~~escludendo che in tali fatti si sia verificato il nesso di condizionamento delle~~

cosiddetta causalità agevolatrice, intesa nel senso di condotte che non hanno propriamente determinato l'evento, limitandosi ad esercitare su di esso un intervento genericamente di favore.

Le regole valide per la cooperazione colposa sono le stesse che valgono in tema di responsabilità monosoggettiva.

In secondo luogo occorre inoltre ricordare che il comportamento dei due imputati è esclusivamente omissivo, talchè specificamente per questa indagine occorre richiamare tutte le osservazioni in ordine al nesso di condizionamento tra comportamenti omissivi ed evento, ricordando la piena legittimità del ricorso, soprattutto in questa materia, a giudizi di tipo probabilistico.

In terzo luogo va sottolineato che nella fattispecie in esame la ricostruzione del nesso di condizionamento in tema di attendibilità è reso ancor più necessario, dovendosi valutare in termini rigorosi se e in che misura le condotte puntualmente omesse dai due imputati avrebbero potuto influenzare il corso degli avvenimenti e in particolare le decisioni del pilota Viviani.

~~Orbene, posto che il quadro di riferimento è quello già~~

analizzato in relazione alla posizione del Viviani ritiene il Tribunale che anche per gli altri due imputati il nesso di condizionamento tra condotta omissiva ed evento sia assolutamente evidente.

Innanzitutto gli imputati i quali avevano assunto l'assistenza a terra dell'aereo condotto dal Viviani, hanno colposamente omissivo ogni forma di interazione con il pilota e in particolare non hanno provveduto alla pur obbligatoria analisi dell'avaria; non hanno chiesto dati in ordine alla strumentazione di bordo, nulla in ordine al consumo di combustibile, nulla in ordine all'uso continuo ed improprio dei re-light nulla in ordine alla riduzione di spinta disponibile.

In ordine alla gravissima omissione di tutte le attività di analisi dell'avaria va richiamato quanto già detto e cioè che secondo le risultanze della relazione peritale proprio quella operazione diagnostica che l'ordinamento chiedeva anche agli altri due imputati in stretta collaborazione con il pilota avrebbe consentito la scoperta di un consumo eccessivo di carburante; tale dato elaborato con altri (temperatura alta, uso continuo ed

~~improprio del re-light mancato recupero di una funzionalità completa del propulsore) avrebbe portato alla consapevolezza per tutti i protagonisti della vicenda di una perdita di combustibile e di conseguenza di pericolo di un imminente e improvviso incendio.~~

Non vi è dubbio che sulla base di questo supporto teorico più volte nel corso della presente motivazione posto in discussione e completamente accettato, ben può dirsi che rispetto a sotto-eventi determinanti nel decorso causale già ricostruito e cioè la consapevolezza della perdita di carburante e conseguentemente di un possibile incendio, le omissioni dell'analisi dell'avaria, costituiscono certamente un antecedente, una condicio sine qua non.

Ed invero può ribadirsi l'enunciato secondo il quale una corretta e doverosa analisi dell'avaria, poste quelle condizioni, era in grado di portare alla consapevolezza della perdita di carburante e del pericolo di incendio secondo una successione regolare di avvenimenti avente un particolare grado di fiducia, una credibilità razionale indiscutibile pertanto si può dire che tale risultato, sarebbe stato raggiunto "con un grado di

~~probabilità molto vicino alla certezza".~~

Tali considerazioni valide per la mancata attività di analisi dell'avaria, vanno estese a tutta la gestione dell'emergenza che avrebbe richiesto un lavoro d'equipe tra pilota e ufficiali a terra i quali avevano l'obbligo di fornire tutti i consigli e le istruzioni utili alla risoluzione dell'emergenza.

Non vi è qui bisogno di riprendere tutte le considerazioni in ordine alla scorrettezza delle decisioni del Viviani relativamente ai passaggi topici della vicenda, quanto piuttosto, ricordata la sussistenza in capo al Corsini e al Brega di posizioni di garanzia aventi per oggetto un dovere per così dire secondario, sostanziatesi in una attiva assistenza al pilota in emergenza ed in una positiva partecipazione nella gestione della stessa, di chiederci se secondo un giudizio probabilistico, di notevole attendibilità, il mancato rispetto di tale dovere di controllo, sorveglianza e ausilio dell'operato dell'agente direttamente a contatto con la fonte di pericolo costituisce antecedente causale di eventi del tipo di quelli tragicamente occorsi il 6.12.1990.

Occorre pertanto dare corpo e sostanza ad un enunciato

~~secondo il quale la corretta gestione dell'emergenza in~~  
completa interazione con il pilota, il consiglio e l'istruzione  
specificata di seguire le procedure previste, di non usare  
impropriamente il re-light; di non dirigersi con l'aereo  
portatore di una gravissima patologia su zona densamente  
abitata ed anzi di puntare l'aereo ancora governabile su zona  
palesamente disabitata ed ancora di circuitare nella fase di  
atterraggio sorvolando la campagna e non la città può evitare  
la caduta di un aereo ingovernabile su zona abitata; la morte e  
il ferimento delle vittime. posto che tali eventi sono il frutto  
delle decisioni e delle scelte del pilota, decisioni e scelte in  
funzione delle quali specificamente sono previste le posizioni  
di garanzia aventi ad oggetto un dovere "secondario" a carico  
del Colonnello Corsini e del Comandante Brega.

Appare evidente che l'enunciato da verificare attiene  
sostanzialmente alla incidenza sulle decisioni del pilota dei  
consigli e delle istruzioni provenienti dagli enti di assistenza.

Il Collegio ritiene che tale enunciato in prospettiva  
probabilistica, goda di un grado di fiducia che lo rende  
razionalmente credibile.

A ciò valgono le seguenti considerazioni:

In primo luogo, come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare, le istruzioni dell'ente di assistenza non rispondono ad una esigenza di carattere etico ma si inseriscono in uno schema che prevede obblighi giuridici la cui violazione all'interno della stessa organizzazione militare può essere fonte quantomeno di sanzioni disciplinari.

In secondo luogo il sistema articolato secondo le direttive dello Stato Maggiore dell'Aeronautica prevede esplicitamente un lavoro di equipe nella fase di gestione dell'emergenza, e non è possibile riscontrare alcun carattere di subordinazione delle indicazioni fornite dall'ente di assistenza. rispetto alle scelte del pilota. Anzi lo stesso sistema prevede esplicitamente l'obbligo del pilota in emergenza di recepire i suggerimenti e di seguire le istruzioni forniti dagli enti di assistenza (SOP/SIV 36 Punto 5 il pilota deve seguire le istruzioni dei seguenti enti in ordine di priorità: SOR di Gruppo; BOC: altro aereomobile in volo; TWR; Ente della Difesa Aerea).

A tale proposito va peraltro sottolineato che pur non potendosi qualificare i suggerimenti e le "istruzioni" come veri e propri



ordini, nel caso in esame i garanti della assistenza, colonnello

Corsini e comandante Brega, rappresentavano agli occhi del pilota i massimi vertici, sotto il profilo della gerarchia militare della propria base essendo i due imputati rispettivamente il capoufficio operazioni e quindi il vice-comandante nel settore operativo all'interno del quale va inserita la gestione dell'emergenza e il comandante capo dello Stormo di appartenenza del pilota.

Tale circostanza avrebbe reso i suggerimenti e le istruzioni dell'ente di assistenza, particolarmente qualificate in quanto provenienti da soggetti in possesso di una lunga esperienza di volo e dotati di massima incisività e valenza carismatica in quanto provenienti dagli ufficiali di più alto grado tra quelli con i quali il pilota avrebbe potuto trovarsi ad interagire.

Non vi è dubbio pertanto che i suggerimenti che gli imputati hanno omesso, fermo restando il potere decisionale del pilota, avevano la forza di modificare le scelte del pilota e pertanto, in considerazione di quanto sin qui detto di modificare il decorso degli accadimenti impedendo l'evento.

Sul punto è interessante richiamare la sentenza n. 253 del

~~14.2.1972 della Quarta Sezione della Cassazione secondo la~~

quale "Pur spettando al solo comandante della nave la direzione della nave in modo esclusivo, può ravvisarsi la cooperazione dell'insorgere del pericolo di naufragio colposo da parte di chi influisca direttamente sulle decisioni del comandante con consigli pressanti e coartazioni psicologiche inducendolo a prendere decisioni in ordine alla navigazione, che se libero da qualsiasi influenza non avrebbe preso, perchè avventate e tali da porre in pericolo la sicurezza del natante".

In quel caso il Tribunale che aveva esaminato in prima istanza il caso "...aveva ritenuto che l'imputato sulla nave: 1°) rappresentava gli interessi economici degli armatori; 2°) era un esperto in tecnica commerciale marittima tanto che si qualificava "commissario di bordo" (il terzo personaggio più importante della nave, dopo il comandante e il direttore di macchina ai sensi dell'art. 321 cod.nav.; 3°) aveva conoscenze teoriche dell'apparato caldaie delle navi e una particolare esperienza pratica in ordine al funzionamento della caldaia di quella nave...".

Sulla base di tali rilievi di fatto. la Suprema Corte riteneva nel

~~comportamento dell'imputato, una tipica fattispecie di~~

cooperazione colposa, così argomentando: "Infatti, se è vero che ai sensi dell'art. 295 cod. nav. al comandante spetta la direzione della navigazione..." non vi è dubbio che l'influenza negativa dell'imputato sulle di lui decisioni in quelle condizioni integrava i presupposti dell'art. 113 c.p. in quanto "...quando questo accade si verifica appunto quella pluralità di azioni di più persone, insieme convergenti nella commissione del fatto dal quale è derivato l'evento non voluto".

Orbene in quell'occasione la fattispecie di cooperazione colposa aveva un contenuto commissivo, e non omissivo come nel caso di specie.

Appare chiaro però che la decisione della Suprema Corte fa applicazione dei principi sin qui richiamati, per affermare il nesso di condizionamento tra la condotta di un soggetto al quale non erano affidati compiti di direzione della nave e evento di pericolo di naufragio colposo ex art. 450 c.p. riconoscendo piena forza concausale ai suggerimenti dati al comandante, il quale per il solo fatto di averli seguiti sempre secondo la Corte non aveva certo abbandonato ad altri la

direzione della nave.

Nel nostro caso, anzi, con la dovuta prospettazione in termini probabilistici, stante la natura omissiva della condotta degli imputati, le peculiari caratteristiche del rapporto ente di assistenza pilota nella fase di gestione dell'emergenza disegnato su una specifica previsione della interazione e dell'obbligo del pilota di seguire i suggerimenti dell'ente; che condizione di sudditanza sostanziale del Viviani rispetto agli altri due imputati in relazione alla capacità professionale e alla esperienza di volo; nonché il rapporto di subordinazione gerarchica tra il pilota da un lato e il colonnello Corsini e il comandante Brega dall'altro, rendono molto più intensa (rispetto al caso esaminato dalla Suprema Corte) la capacità di incidenza dell'intervento doveroso rispetto alle decisioni del pilota e pertanto portano ad affermare che "con probabilità vicina alla certezza" l'azione colposamente omessa dagli imputati è "condicio sine qua non" degli eventi penalmente rilevanti accaduti il 6.12.1990.

Le considerazioni sin qui svolte, in uno a quelle articolate in sede di valutazione sull'elemento soggettivo, valgono a

*gn*

~~ritenere provata anche la prevedibilità e la evitabilità~~

dell'evento.

Ed infatti in ordine alla prevedibilità può qui ricordarsi che le norme violate da Brega e Corsini e impositive di un dovere di intervento, valevano proprio a deviare eventi del tipo di quelli occorsi quel giorno.

In ordine alla evitabilità, le argomentazioni consentono di ritenere provato che il comportamento alternativo lecito dei due uffuciali avrebbe impedito l'evento; non essendo intervenuta, richiamato in questa sede quanto già detto in ordine alla insussistenza nella fattispecie di decorsi causali alternativi atipici, nessuna circostanza volta ad interrompere il nesso di condizionamento tra condotta omissiva ed evento.

Anche per Brega e Corsini le regole di diligenza, qualora rispettate, avrebbero assicurato il risultato in virtù del quale il legislatore e in via mediata la collettività ne richieda l'applicazione.

### Conclusioni.

Alla luce di tali considerazioni, tutti gli imputati devono essere

dichiarati responsabili dei delitti loro ascritti.

L'unica questione che va esaminata in questa sede riguarda la configurabilità di un concorso formale dei reati di disastro aviatorio colposo in relazione alla caduta dell'aereo con conseguente incendio della scuola Salvemini e l'incendio colposo dell'edificio.

Sul punto il Tribunale ritiene che nel caso di specie debbano trovare applicazione i principi espressi nella nota sentenza Cass. Sez. IV pen. 25.3.71 Biadene e altri che ha chiuso sotto il profilo giudiziario la tragica vicenda della frana del Vayont, secondo la quale "...Deve rispondere dell'unico reato di disastro colposo che, per errate valutazioni tecniche nell'esercizio di un bacino idroelettrico, abbia provocato una frana che, per la direzione e la velocità della massa di terra, non poteva che dirigersi verso il sottostante bacino della diga, provocando così una inondazione e conseguentemente un disastro, avvertito secondo la valutazione sociale come evento unico, risultante dalla unificazione degli eventi naturali di frana ed inondazione".

La sentenza parte dalla considerazione che "il sistema del



~~codice penale, tutto permeato da una...~~

che, per l'esplicito richiamo ai casi di disastro preveduti nelle ipotesi dolose, per quelle colpose debba intendersi mutuata la configurazione delle fattispecie normative di cui al primo titolo, con una totale parificazione degli elementi materiali dei rispettivi reati".

Pur in presenza però di disposizioni diverse e non di precetti diversi enunciati nella stessa disposizione e diretti ad impedire lo stesso danno inteso non solo in senso puramente naturalistico ma come lesione di un bene giuridicamente protetto, i giudici correttamente giungono alla conclusione che "...l'astratta configurabilità di due reati autonomi e concorrenti viene quindi a mancare solo quando tali aspetti si unificano nella valutazione giuridica perchè i fenomeni esteriori...si fondono in un unico "evento" socialmente sentito come unico sotto il profilo della perdita e della messa a repentaglio di vite umane e del danno economico globale".

Non vi è dubbio che nel caso di specie secondo la rappresentazione degli eventi fin qui rappresentata, siamo di fronte ad una strettissima concatenazione tra l'evento "caduta

~~dell'aereo in fiamme sulla scuola Salvemini" a l'avvento~~

incendio della scuola Salvemini in una contestualità che porta a ritenere i fatti, diversi sotto il profilo naturalistico, quali fasi dello stesso fenomeno che concretamente confluiscono - in una unica situazione globale di pericolo per la pubblica incolumità.

A nulla varrebbe, sul punto, sostenere che trattandosi di pericolo presunto, i due fatti sarebbero comunque autonomi in quanto in astratto la caduta dell'aereo avrebbe comunque realizzato un pericolo indipendente e quindi una lesione del bene protetto, dal successivo incendio dell'edificio scolastico.

Ed invero la valutazione ex post non può incidere sul giudizio di unicità del fenomeno, in quanto il pericolo realizzato dalla caduta dell'aereo nelle condizioni conosciute e cioè quando lo stesso era in preda alle fiamme, ingovernato sul cielo di Bologna, si è manifestato, così realizzando la lesione dell'interesse tutelato dalla norma prevista in materia di disastro colposo proprio con l'incendio della scuola ove il velivolo è andato ad impattare.

Abbiamo già visto che oggetto della tutela penale in questa categoria di fattispecie è il bene giuridico della pubblica



incolumità e cioè la vita, l'integrità personale, la salute, non

riferiti ai singoli individui, ma, secondo un meccanismo di astrazione concettuale, alla collettività, talchè è principio ormai costante quello secondo il quale "l'art. 449 c.p., in relazione alle distinte ipotesi colpose di calamità, usa l'eccezione disastro per la cui integrazione occorre che, colposamente sia cagionato un evento di danno o di pericolo che colpisca collettivamente persone o cose con effetti straordinariamente gravi e complessi e...l'evento per assumere le dimensioni del disastro deve essere tale da destare un esteso senso di allarme" (Cass.Sez. V 12.12.1989 Massa).

Proprio nella prospettiva del bene giuridico protetto, ritiene il Tribunale che non si possono tenere distinti gli eventi della caduta sulla scuola Salvemini e dell'incendio dello stesso edificio, essendo evidente che il gravissimo stato di allarme e commozione della collettività così incisivamente colpita, sia stato destato da un evento inteso nella sua complessità e quindi sentito come unico.

Alla luce di tali considerazioni, data l'unicità del reato di disastro colposo, non trova applicazione il regime dettato in

materia di concorso formale.

E' appena il caso di rilevare che, al contrario, non esiste alcun dubbio sul concorso tra il disastro colposo ex art. 449 c.p. e l'omicidio colposo plurimo. Ed infatti l'imputato con un' unica condotta colposa determina due distinti eventi: uno di danno per le vittime ed uno di pericolo per la pubblica incolumità (Orientamento costante Tra le tante vedi Cass. Sez. IV 18.10.1984 Catelloni; Cass. Sez. IV 8.1.1982 Nicoli e in particolare Cass. Sez. IV 18.4.1986 Vallario in una fattispecie di responsabilità per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, del capostazione principale addetto alla direzione della centrale operativa della circumvesuviana, cui erano state affidate la dirigenza e la vigilanza sulla regolare circolazione dei treni, per non aver fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione, atti ad evitare la collisione tra due treni).

La pena.

Il problema tipico delle fattispecie colpose, soprattutto nel caso di eventi dotati di una agghiacciante capacità offensiva come appunto il disastro aviatorio del 6.12.1990 è quello della

14

### determinazione della pena

In questi casi più che in altri si viene a creare una evidente iato tra il giudizio sul disvalore della condotta, che ha quale caratteristica indiscutibile la non intenzionalità, e la gravità spesso devastante degli eventi eziologicamente collegati alle azioni degli imputati.

La fissazione di una pena equa passa necessariamente per una valutazione complessiva di tutti i criteri dettati dall'art. 133 c.p., dovendosi porre particolare attenzione a che la misura della sanzione da un lato non risenta in via esclusiva dei gravissimi pregiudizi plurioffensivi provocati dagli eventi penalmente rilevanti e dall'altro non sia condizionata da un meccanismo psicologico comune a tutti i giudizi sui fatti "non voluti" dall'agente, che, partendo da una valutazione della personalità dei colpevoli, solitamente non connotata da particolari capacità delinquenziali ed anzi molto spesso caratterizzate da una vita sociale e professionale degne di apprezzamento, porta a sottostimare il disvalore dell'azione colposa.

Ciò premesso, il Tribunale, oltre alla gravità del fatto che

~~appare pacifica e sarà peraltro oggetto di analisi nella sezione~~

dedicata alle questioni civili, vuole qui sottolineare ancora una volta, la gravità del comportamento, della condotta colposa di tutti gli imputati.

In tale prospettiva è necessario ribadire che tutta l'istruttoria dibattimentale ed in particolare l'esame degli imputati nonché l'analisi delle comunicazioni in tempo reale terra-bordo-terra portano ad escludere che il pilota Viviani, il Colonnello Corsini e il Comandante Brega, abbiano avuto, rispetto alla emergenza che improvvisamente si erano trovati ad affrontare, un atteggiamento poco lucido determinato dalla incapacità di tenere sotto controllo, con la necessaria serenità, una situazione obiettivamente difficile.

In nessun momento delle comunicazioni la conversazione è concitata se non quando il pilota si rende conto che l'aereo non è più governabile che anzi sin dal manifestarsi dell'avaria le reazioni del Viviani sono pronte tanto che riesce immediatamente a recuperare una quota di sicurezza ed egli si mostra sufficientemente calmo tanto da esordire, al contatto con Bologna App., con "Una buona giornata..." con tono



tranquillo e sicuro delle proprie capacità.

Tale giudizio nel quale sono accomunati anche il Colonnello Corsini e il Comandante Brega, da un lato consente di escludere dal comportamento degli imputati una connotazione di imperizia intesa nel senso di incapacità di utilizzare gli strumenti tecnici e le conoscenze specialistiche applicabili nella fattispecie in esame, ma dall'altro evidenzia la caratteristica colposa più sconcertante dell'atteggiamento dei tre militari che riguarda proprio il modo di intendere e conseguentemente di impostare la doverosa attività di gestione della emergenza.

Emerge chiara, da tutto il materiale acquisito agli atti, l'opzione degli imputati per un approccio alla emergenza in corso assolutamente asistemático e fuori da ogni schema, ove alla standardizzazione di procedure elaborate sulla base di conoscenze e di esperienze di volo si è sostituito una fideistica sicurezza delle capacità "istintive" del pilota di saper fare in ogni momento la scelta giusta.

Tale connotato caratterizza in ogni momento il comportamento del Viviani il quale dopo una prima risposta automatica "da

CT

~~manuale" alla avaria, preferisce piuttosto~~

una attività che gli dia la possibilità di analizzare la anomalia così repentinamente manifestatasi, utilizzare in maniera impropria uno strumento (il re-light) che in quel momento, senza nessun parametro che gli consenta di prevedere la futura evoluzione degli avvenimenti, tiene comunque in volo, benchè con il motore ai limiti della funzionalità, l'aereo.

Le scelte sono frutto di intuizioni e sono fatte senza chiedere consiglio a nessuno, senza mai metterle in discussione, operando così in netto contrasto con le prescrizioni che imponevano giustamente la interazione con gli enti di assistenza a terra, proprio al fine di applicare alla situazione in atto la procedura più efficace.

Tale atteggiamento è pienamente condiviso dagli ufficiali di alto grado che assistono il Viviani: mai una domanda sulla avaria, mai un consiglio su cosa fare, il tutto giustificato come più volte detto sia da Corsini che da Brega con l'inutilità di qualsiasi intervento, in quanto il Viviani aveva già deciso e l'analisi dell'avaria si presenta sempre come problema subordinato rispetto al sostentamento in volo del mezzo.

~~Tale concetto assolutamente essenziale del "Dilemma di volo, poi si~~

naviga, poi si comunica" ribadito più volte dal Viviani appare evidentemente in contrasto con le esigenze di tutela della collettività che pretenderebbero una navigazione sempre controllata, sempre "cosciente", che consenta di prevedere quantomeno in via probabilistica la possibile evoluzione degli accadimenti e di agire quindi di conseguenza.

In esso sta l'essenza di tutte le opzioni del pilota, sulle quali si sono appiattiti gli ufficiali impegnati nell'assistenza e tra quelle. l'omessa valutazione quale scelta risolutiva, della eiezione previa conduzione dell'aereo su zona disabitata.

Tale procedura pur essendo prevista specificamente in alcuni casi dal manuale di volo non è mai adottabile, essendo sempre preferibile secondo gli imputati l'atterraggio e ciò in base alle "regole generali" alle "conoscenze e al bagaglio professionale di ogni pilota" all "ars aviatoria che si tramanda tra i piloti".

E sempre secondo tali leggi non scritte non verificabili, valide in ogni situazione, risulta agli imputati che l'unico aereo sicuro è "l'aereo con le ruote a terra" e che ogni mezzo è corretto purchè osservi il sostentamento in volo.

~~Appare in...~~ ~~l'incarico...~~ ~~tra l'agente modello~~

proposto dai tre imputati e costruito sulla base di regole che fuori da uno schema scientificamente controllabile, senza nessun aggancio con le concrete modalità di accadimento di ogni singola situazione assurgono al rango di meri luoghi comuni e l' "homo eiusdem professionis et condicionis" disegnato dalle norme generali di prudenza e dalle norme specifiche valide per quel circolo di rapporti professionali.

La causa del disastro del Salvemini sta dunque nella grave disapplicazione delle regole applicabili a quella fattispecie e nella contestuale imprudente scelta di un modello comportamentale non funzionale alla tutela di quei beni rispetto ai quali Viviani, Brega e Corsini ognuno secondo le proprie competenze, si ponevano come garanti. Si deve però sottolineare che l'atteggiamento del Comandante Brega del Colonnello Corsini e del pilota Viviani, tutti contraddistinti da una carriera militare piena di realizzazioni positive e di riconoscimenti dei rispettivi meriti sia professionale che umani, pur distaccandosi in maniera notevole dal modello di comportamento richiesto dal legislatore e delineato da norme

~~giuristi e ingegneri della stessa Aeronautica militare sia~~

stato condiviso da tutti i colleghi che sono stati sentiti nel corso del dibattimento.

A ciò volge la difesa delle scelte operative degli imputati da parte del Colonnello Marani, consulente tecnico, ma anche successore di Brega nel ruolo di comandante della base di Villafranca, il quale ha sostenuto la correttezza di quei principi indicati da questo Tribunale, come ispiratori dei comportamenti colposi; nonchè le affermazioni del capitano Sanseverino, consulente del Pubblico Ministero, il quale ha detto, sottolineando di essere come pilota certamente più affidabile di un manuale di volo, che il "re-light" può essere sempre usato in base a "regole generali" delle quali ancora a questo Giudice è sconosciuta la provenienza; ed ancora le risultanze degli accertamenti della Commissione tecnico formale composta da esperti appartenenti all'Arma Aeronautica e che, per quanto è dato di sapere dalle parti e in particolare dall'Avvocatura di Stato, si è conclusa con il riconoscimento delle piene legittimità dell'operato degli odierni imputati.



~~Tutto ciò vale ad escludere che la verificata~~ distorsione delle sequenze comportamentali che la comunità aveva diritto di pretendere dagli imputati, sia il frutto esclusivo di una particolare personale incapacità di quest'ultimi di intendere appieno il contenuto degli obblighi imposti ai fini di tutela della pubblica incolumità.

Tali considerazioni, che assolutamente non possono in alcun modo costituire una sorta di giustificazione in quanto il Tribunale deve valutare la congruità e la correttezza delle condotte con riferimento ad uno standard di diligenza positivamente delineato dalle regole cautelari che impongono prima di tutto nell'esercizio della navigazione aerea la sicurezza del volo intesa quale esigenza di tutela della pubblica incolumità, consentono la concessione delle attenuanti generiche, nonostante la obiettiva gravità della colpa e la disastrosa offensività degli eventi.

Peraltro, l'omogeneità dell'atteggiamento colposo dei tre imputati i quali hanno reciprocamente condiviso e difeso le scelte operative attuate il 6.12.1990 anche in sede dibattimentale, convince della opportunità di non differenziare



il trattamento sanzionatorio che sarà quindi unico per tutti loro.

Il reato più grave è il disastro colposo, in quanto l'omicidio plurimo colposo ex art. 589 III° comma configura una ipotesi di concorso formale di reati nella quale l'unificazione è sancita quoad poenam (Cass. Mass. CED 181559/89).

Per tale delitto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. secondo le valutazioni appena illustrate, può essere fissata la pena base di mesi 18 di reclusione alla quale va applicata la riduzione di 1/3 per la concessione delle attenuanti generiche e così si avrà per tale violazione mesi 12 di reclusione. L'aumento ex art. 81 I° co. per l'omicidio plurimo colposo può essere fissato in 18 mesi così determinato in considerazione del numero delle vittime e dei feriti. La pena complessiva finale sarà pertanto di anni due e mesi sei di reclusione. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

#### **Le questioni civili.**

Gli imputati in solido tra loro sono tenuti al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite in questo procedimento, in uno con il responsabile civile individuato nel Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore.



~~Sul punto è appena il caso di rilevare, per quanto attiene alla~~

posizione del Ministero, che, secondo l'univoco e costante orientamento della giurisprudenza, la Pubblica Amministrazione è direttamente responsabile non solo per il fatto illecito dei suoi amministratori (che possono essere considerati organi in senso proprio) ma anche per il fatto illecito dei suoi dipendenti quali che siano le mansioni esplicate, e tale responsabilità si verifica ogni volta che l'illecito causativo dell'evento di danno sia comunque connesso al perseguimento da parte del dipendente del fine pubblico e può essere esclusa solo allorchè costui persegua un fine del tutto estraneo a quello dell'Ente e fuori di ogni collegamento di necessaria occasionalità con le attribuzioni di cui è investito (tra le tante pronunce vedi Cass. 14.6.84, Cipriani; Cass. 21.5.85, Adorno; Cass. 2.7.82, Lorenza; Cass. 10.2.81 n. 426; Trib. Roma 13.6.86).

Vanno pertanto disattese le conclusioni della Avvocatura di Stato anche in ordine alla posizione del Ministero della Difesa, per il quale era stata chiesta una affermazione di responsabilità del tutto indipendente dalla condanna degli imputati (per i

~~quali anzi dallo stesso difensore era stata chiesta l'assoluzione~~

ed in base ad un titolo diverso cioè l'esercizio di una attività pericolosa, che pure obbliga al risarcimento ex art. 2050 c.c., quando non si fornisca la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Tali conclusioni si basano su un errore di fondo che consiste nel ritenere possibile la condanna del responsabile civile anche nel caso in cui l'imputato venga assolto.

Ed invero argomentandosi "a contrariis" dall'art. 538 c.p.p. che prevede la decisione in ordine alle domande per le restituzioni ed il risarcimento nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, può affermarsi che al giudice è inibita qualsiasi statuizione sulla azione proposta dalla parte civile nel caso di sentenza di assoluzione, di non doversi procedere o di declaratoria di estinzione del reato, nè può essere richiamato il disposto dell'art. 578 c.p.p. in quanto tale norma che pure consente una pronuncia sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, presuppone comunque una sentenza di condanna dell'imputato in primo grado.

~~Nei confronti degli imputati e del responsabile civile~~

proposto domanda di risarcimento dei danni i congiunti delle dodici vittime del disastro, i numerosissimi studenti ed insegnanti che rimasero feriti la mattina del 6 dicembre 1990 a causa dell'impatto dello MB 326 con l'edificio scolastico, nonché i Comuni di Casalecchio e Sasso Marconi, l'Amministrazione Provinciale di Bologna e l'Azienda U.S.L. n. 29 Bologna Nord.

Tutte le parti hanno chiesto la condanna generica e la liquidazione del danno davanti al giudice civile, con il riconoscimento di una provvisionale nei limiti del danno per i quali il Tribunale potesse ritenere già raggiunta la prova.

Tale scelta di richiedere la condanna generica è motivata con la considerazione della vastità e della plurioffensività delle conseguenze dannose provocate dall'evento catastrofico del quale ci stiamo occupando.

Se è possibile infatti, a distanza di quattro anni dall'accaduto, intuire la gravità delle offese subite dai superstiti, siano essi parenti delle giovani vittime, siano essi i soggetti rimasti feriti anche molto seriamente, al contrario, allo stato, non è possibile

~~giungere ad una liquidazione del danno che tenga conto della~~

peculiarità di ogni singola posizione fatta valere nel presente processo e in tale prospettiva è certamente necessaria, una rigorosa, ponderata e approfondita indagine che potrà essere utilmente esperita davanti al giudice civile.

D'altra parte ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non è necessario che il danneggiato dia la prova della loro effettiva sussistenza e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.

La predetta pronuncia costituisce infatti una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, che è rimesso al giudice della liquidazione (tra le tante Cass. - Sez. I<sup>a</sup> 28.2.1992, Simpula).

La richiesta delle parti civili di una provvisoria nonchè la prospettazione, nelle costituzioni di parte civile, di diverse voci di danno, impongono al Collegio quanto meno una valutazione sulla astratta configurabilità dei riflessi dannosi indicati dalle parti e sulla potenziale riconducibilità degli stessi all'azione

~~Il Tribunale ha respinto le domande di condanna.~~

A tal fine appare opportuno prendere in considerazione dapprima le domande dei congiunti delle dodici giovani vittime del disastro, per poi passare all'esame dei danni subiti dai singoli feriti e quindi alla valutazione delle posizioni degli enti.

La difesa del gruppo dei familiari delle vittime ritiene di poter vantare il diritto al risarcimento dei danni morali ex art. 2059 c.c., del danno fisio-psichico direttamente subito sotto il profilo della lesione alla salute (cd. danno biologico), del danno patrimoniale reddituale siccome le lesioni psicofisiche hanno incidenza diretta sulla capacità di produrre reddito attuale e futuro, e patrimoniale indiretto in ordine al mancato contributo che i genitori avrebbero potuto percepire durante la permanenza in vita dei figli.

Nessun dubbio può sussistere in ordine alla spettanza del danno morale subito dai familiari delle vittime a causa della morte del proprio congiunto provocata dall'azione illecita degli imputati ex artt. 2099 c.c. e 185 c.p..

Considera il Tribunale che possa dirsi nozione ormai



~~consolidata quella del danno morale come danno da sofferenza~~

patito da un soggetto in conseguenza dell'aver dovuto sopportare gli effetti di un crimine.

Tale voce di danno appare totalmente isolabile da altri fenomeni pregiudizievoli che possono con la stessa accompagnarsi e alla stessa deve attribuirsi un ruolo sostitutivo e compensativo, ma unicamente nei confronti della vittima e per i patemi da lei affrontati (tra le tante cfr. Cass. Mass. CED 43/88).

Strettamente connessa alla sua natura teleologica alla quale è estranea ogni minima funzione reintegratoria patrimoniale è la valutazione d'indole solamente equitativa che di questo danno si può fare.

Non può essere al riguardo privo di rilevanza il fatto che il risarcimento del danno morale sia ammesso nel nostro ordinamento unicamente per il fatto costituente reato. Ciò significa sul piano pratico, che elemento di guida nella quantificazione monetaria delle sofferenze, deve essere il reato nella sua gravità concreta, non solo oggettiva ma anche soggettiva (Cass. Mass. CED n. 23/88 e n. 9430/87), il che si

~~spiega agevolmente sol che si presti attenzione alla~~

constatazione diffusa che i reati più gravi sono quelli che destano maggior turbamento, fino a travalicare, nei casi estremi, la coscienza della singola vittima, per giungere a diffondere quello che la dottrina penalistica ha denominato "allarme sociale".

In tale prospettiva va esaminata la fattispecie in esame.

L'evento "morte" che già nella "normalità", quando cioè giunge in vecchiaia o a seguito di lunga e penosa malattia, richiede un più o meno lungo processo di elaborazione del lutto da parte dei congiunti, è in questo caso per le parti civili costituite, assolutamente inaccettabile.

Per quanto riguarda i genitori, la perdita di un figlio rappresenta in sé il dolore più grande che si possa subire, costituendo la vita del figlio un ideale prolungamento della propria vita oltre la morte. I figli accentrano le speranze, gli investimenti, a volte i desideri di riscatto e rappresentano pertanto il futuro, soprattutto se si tratta di giovani nel pieno della fase adolescenziale.

Nel caso di specie poi si è trattato di una morte accidentale.

~~traumatica, assolutamente imprevedibile per le condizioni~~

concrete in cui essa si è verificata.

Ed invero non può revocarsi in dubbio che l'associazione della morte del proprio congiunto a quello di altri undici coetanei, a causa di un evento catastrofico come quello in esame, aumenta il senso di disperazione e rende particolarmente difficile l'elaborazione del lutto.

Nella immaginazione, ma anche nel vissuto dei genitori, la scuola non può rappresentare un luogo pericoloso per la salute dei propri figli; a scuola si va per crescere, per arricchire il proprio patrimonio personale di conoscenza, ma anche di relazioni e di affetti, talchè il disastro di Casalecchio, per questi aspetti appena accennati; tragicamente paradossale per il luogo ove esso è avvenuto, ha portato una morte più inaccettabile delle altre morti e per questo più dolorosa.

Tali considerazioni valgono anche per i fratelli dei giovani deceduti il 6.12.1990, anche se le sofferenze per quanto grandi non possono paragonarsi a quelle dei genitori.

In ogni caso, nella liquidazione del danno occorrerà tener conto delle diverse situazioni, dell'età dei ragazzi, dei ruoli di

~~guida che eventualmente qualcuno dei morti rivestiva pe-~~

fratelli minori e dei rapporti altrettanto intensi che si creano per i legami di vicinanza generazionale tra i fratelli appartenenti alla stessa fascia di età.

La drammaticità dell'evento e la portata dei riflessi negativi del disastro sul nucleo di affetti che costituiscono la ragione stessa della esistenza di ognuno dei congiunti rappresentati in sede processuale, ha portato la difesa a prospettare anche la configurabilità di un danno biologico da individuare nelle conseguenze psicopatologiche patite dai familiari delle vittime. Sul punto di fatto appaiono significative non solo le dichiarazioni rese dalle parti alla udienza dibattimentale dell'8.2.1995, ma anche le considerazioni svolte dal dr. Maisto nella relazione prodotta agli atti, il cui contenuto è stato ribadito in sede dibattimentale.

Lo psichiatra, all'esito di colloqui psico-diagnostici con venticinque persone appartenenti ai dodici nuclei familiari colpiti, premesse alcune considerazioni generali circa il lutto ed i suoi possibili sviluppi di carattere psicologico-psichiatrico, ha riferito di aver individuato nei soggetti

~~esaminati diverse patologie di natura psichica, disturbi~~  
dell'umore di tipo depressivo, quelli da ansia generalizzata e  
da ansia con somatizzazioni e la cosiddetta sindrome post-  
traumatica da stress.

Sul punto di diritto può dirsi che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/86 ha riconosciuto tutela all'essere umano sotto un duplice profilo: quello economico collegato alla capacità di produrre reddito e quello psicofisico. Si è inteso così salvaguardare il bene primario della salute in sè considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita e all'esplicazione della propria personalità morale ed intellettuale, tenuto conto che tale bene fa parte integrante del patrimonio del soggetto e viene leso anche quando l'evento lesivo colpisca chi non abbia ancora o abbia perduto o non abbia mai avuto attitudine a produrre reddito.

Su tale premessa si è poi affermato (tra le altre Cass. 6..6.1987 n. 4956) che nel campo del danno alla salute debbono essere ricomprese e valutate non solo tutte quelle attività volte alla normale cura della propria persona bensì anche quelle c.d. integrative e relative ai rapporti sociali, alla occupazione del

~~L'interpretazione restrittiva dell'art. 2059 c.c. in relazione~~

all'art. 185 c.p. (quello del c.d. danno morale subiettivo) non regge alla prova dell'argomento pratico della irrazionalità di una decisione che nelle conseguenze dello shock psichico patito dal familiare discerna ciò che è soltanto danno morale subiettivo da ciò che incide sulla salute, per ammettere il risarcimento solo del primo. Il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che per alcuni anzichè esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transuente, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze, in termini di perdita di qualità personali e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento. (Sent. 24-27 ottobre 1994 n. 372). Il tema dei rapporti tra danno biologico da morte iure proprio e danno morale viene affrontato con grande chiarezza anche da una sentenza recente del Tribunale di Bologna (Trib. BO III Sez. Civ. Presidente est. Dott. Arcieri - Cocchi + 1 Zaccarelli + 1) che partendo da una premessa apparentemente



~~opposta a quella della Corte Costituzionale, ritenendo di poter~~

definire il danno morale come sottospecie della categoria generale del danno alla salute, giunge alle stesse conclusioni, confermando che ove la sofferenza psichica non sia destinata a riassorbirsi in un periodo più o meno lungo e determini una vera e propria menomazione del precedente standard psicofisico attraverso uno stato patologico, anche tale offesa debba trovare ristoro.

Ciò posto e ritenuta la inaccettabilità di un qualsiasi automatismo in materia di danno biologico da morte iure proprio, la questione si risolve nell'ambito della prova che dovrà essere rigorosamente fornita dai richiedenti.

Nel caso di specie, nei limiti in cui deve pronunciarsi il Collegio, ben può affermarsi che l'azione illecita di cui si discute è potenzialmente produttiva di tale tipo di danno che dovrà trovare un sufficiente fondamento probatorio innanzi al giudice civile al quale spetterà la liquidazione del danno.

Nessun dubbio infine può sussistere, ove provato, sul diritto al risarcimento dei danni strettamente patrimoniali subiti dai familiari per la morte del congiunto anche in ordine alla

CP

lesione delle legittime aspettative di un futuro contributo

economico a loro favore da parte del figlio morto (tra le tante già Cass. Sez. Un. 6.12.1982 n. 6651).

Ai genitori e ai fratelli dei giovani deceduti nel disastro del Salvemini va riconosciuta una provvisionale, con riferimento al danno morale, per il quale la liquidazione in via equitativa, consente già in questa sede di fissare dei criteri di massima che dovranno poi trovare gli opportuni aggiustamenti in sede di definitivo ristoro, ove si terrà conto della diversità delle singole posizioni.

Ai genitori, ritiene equo il Tribunale, richiamate tutte le considerazioni già svolte in ordine alla gravità del danno morale patito, liquidare a titolo di provvisionale la somma di L. 150.000.000 (centocinquantamiloni) mentre ai fratelli sempre a titolo di provvisionale appare equo liquidare la somma di L. 60.000.000 (sessanta milioni).

Pertanto le provvisionali vanno assegnate secondo il seguente elenco:

De Leo Giuseppe L. 150.000.000; De Leo Luca L. 60.000.000; a Nanetti Paola L. 150.000.000; a Armaroli

~~Luciano L. 150.000.000; a Lipparini Carla L. 150.000.000; a~~

Armaroli Enrico L. 60.000.000; a Baroncini Giovanni L. 150.000.000; a Incerti Maria Cristina L. 150.000.000; a Baroncini Diego L. 60.000.000; a Corazza Franco L. 150.000.000; a Sartoni Adelina L. 150.000.000; a Corazza Cristina L. 60.000.000; a Venturi Ermanno L. 150.000.000; a Righetti Leda L. 150.000.000; a Schirinzi Mario L. 150.000.000; a Blaco Lidia L. 150.000.000; a Schirinzi Emanuela L. 60.000.000; a Patrizi Dino L. 150.000.000; a Bonaiuti Liliana L. 150.000.000; a Patrizi Mirella L. 60.000.000; a Gennari Vittorio Emanuele L. 150.000.000; a Saporito Vittoria Anna L. 150.000.000; a Gennari Valeria L. 60.000.000; a Lucchini Stefano L. 150.000.000; a Sabbioni Tiziana L. 150.000.000; a Ferrari Emilio L. 150.000.000; a Dinelli Argia L. 150.000.000; a Righetti Jader L. 150.000.000; a Righetti Stefano L. 60.000.000; a Alutto Roberto L. 150.000.000.

La richiesta di danni avanzata da Fiorini Gabriella, De Maria Alessandro e De Maria Mauro richiede un ulteriore approfondimento.

~~Ed infatti Fiorini Gabriella con i due figli Alessandro e Mauro~~

hanno fondato le proprie richieste risarcitorie in relazione alla morte di Alutto Deborah.

Roberto Alutto padre affidatario in sede di divorzio della piccola Deborah e Gabriella Fiorini con i due figli nati da una precedente unione avevano formato un unico nucleo familiare, stabilendo peraltro nel periodo più vicino alla tragica fine di Deborah un vero e proprio rapporto di convivenza.

Il Tribunale ritiene che la astratta configurabilità del diritto degli istanti non possa essere messa in discussione.

Il problema del diritto al risarcimento dei danni ai componenti della famiglia di fatto ha offerto un panorama di soluzioni giurisprudenziali che, partendo da posizioni assolutamente negative (Vedi Cass. 24.1.1958 n. 159), ha allargato i propri orizzonti verso risposte sempre più convincentemente positive.

Un passaggio particolarmente rilevante si ha con la sentenza Tribunale Verona 3.12.1980 ove si ricorda che la chiusura espressa dal codice civile del 1942 veniva successivamente contraddetta da una serie di norme sparse e disorganiche che

~~riconoscevano alcuni effetti giuridici alla famiglia di fatto.~~

Così l'art. 2 della legge 136/1958 in materia di anagrafe, per il quale la famiglia non è solo quella fondata sul matrimonio, ma anche quella che si basa sui vincoli effettivi, sulla coabitazione e sulla messa in comune del reddito per il soddisfacimento dei bisogni; l'art. 2 d.p.r. 17.7.1957 sugli assegni familiari che equipara i figli naturali a quelli legittimi, e così l'art. 3 della legge 54/60 in materia di infortuni sul lavoro e l'art. 4 legge n. 218/1952; l'art. della legge 29.6.1975 sui consultori familiari in cui si precisa che hanno diritto alla assistenza anche le coppie di conviventi.

Tali norme rappresentano, in un uno con alcuni accenni contenuti nella riforma del diritto di famiglia, l'assunzione da parte del legislatore della convivenza more uxorio a base di un rapporto giuridico avente un contenuto preciso personale e patrimoniale (Cass.Civ. 8.2.1977 n. 556) come dimostrato dalla sussistenza un obbligo reciproco alla assistenza tra i conviventi. costituente una obbligazione naturale garantita dalla "soluti retentio".

Queste riflessioni portano a ritenere risarcibile il danno non

~~patrimoniale in quanto "chi vede violata la stabilità dei propri~~

sentimenti e degli interessi morali che legano la propria famiglia di fatto, ha senz'altro diritto di essere risarcito del danno morale che gli deriva".

In senso ancora più spregiudicato la Corte d'Assise di Genova 18.3.1982 che, pronunciandosi sulla ammissibilità della costituzione di parte civile della convivente della vittima, rileva che "...per la nostra Costituzione i rapporti che si riconducono al concetto di famiglia assumono rilevanza e reclamano tutela già per il loro esistere di fatto....".

Deve pertanto concludersi che il nostro ordinamento nel campo della famiglia tende a riconoscere e a tutelare la sostanza e l'effettività dei rapporti, al di là della veste giuridico-legale che gli stessi eventualmente assumono, privilegiando, anzi, talvolta, la realtà naturale su quella legalmente sanzionata.

Ove si accolga tale impostazione non appare possibile disconoscere che la convivente more uxorio, qualora abbia risentito un danno immediato e diretto in dipendenza del reato è pienamente legittimata a partecipare al giudizio come parte



civile.

(Nello stesso senso a favore della risarcibilità anche Trib. Firenze 18.10.1979; contra Cass. 21.9.1981 n. 2809; Cass. 7.6.1983 n. 5410).

Il Tribunale ritiene che proprio il riferimento al piano costituzionale consente di superare gli ostacoli spesso frapposti al riconoscimento di un interesse meritevole di tutela per i componenti della famiglia di fatto.

Se è vero infatti che l'art. 29 Cost. attribuisce una indubbia posizione di favore alla famiglia basata sul matrimonio, non vi è dubbio che la famiglia di fatto potrebbe, per le sue caratteristiche, rientrare tra le formazioni sociali alle quali l'art. 2 riconosce piena tutela ed inoltre va sottolineato come l'art. 30 comma 1 stabilisce l'obbligo dei genitori di mantenere i figli indipendentemente da uno status filiationis e l'art. 31 nel momento in cui garantisce la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, non fa differenza tra nucleo di fatto e nucleo di diritto.

Tale aggancio costituzionale è stato riconosciuto da ultimo da una sentenza molto famosa (e discussa) della Corte

~~Costituzionale, che, decidendo in maniera positiva sulla~~


questione della legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma legge 4.5.1983 n. 184, là dove non consente l'adozione di minori da parte di coniugi uniti in matrimonio da meno di un triennio, ma conviventi more-uxorio per un periodo uguale o superiore (Corte Cost. sent. 6.7.1994 n. 281), non ha potuto ignorare "il sempre maggior rilievo che, nel mutamento del costume sociale, sta acquistando la convivenza more uxorio, alla quale sono state collegate alcune conseguenze giuridiche....".

In tale prospettiva arrivano finalmente i primi condivisibili riconoscimenti pieni.

In particolare il Tribunale di Lanciano con sentenza del 29.6.1991 osserva che "nel caso di danni derivanti dalla morte di una certa persona, la legittimazione spetta a chi, al di là della qualificazione giuridica del rapporto, denunci un trauma affettivo tale da assumere rilevanza in funzione di valori e bisogni che il giudice possa presumere universalmente riconosciuti". Alla stregua di tale principio è stata perciò riconosciuta la legittimazione ad agire del convivente more

more uxorio della vittima di un incidente stradale.

Il Tribunale di Roma poi la sentenza 9.7.1991 affronta il problema del rapporto, in caso di danni derivanti dalla morte di una persona, tra famiglia di diritto e famiglia di fatto, precisando che: "Il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali compete a tutti coloro che abbiano subito un grave perturbamento per la morte di un infortunato in un incidente stradale, sia a causa del trauma psichico subito, sia per la privazione di sostegno morale sia, infine per la perdita di una entrata che si sarebbe ragionevolmente presunta come duraturo contributo economico proveniente dall'attività lavorativa del defunto, a nulla rilevando il fatto della convivenza con quest'ultimo o la qualità di erede di colui cui spetta tale risarcimento, pertanto qualora il defunto, sposato con figli legittimi abbia convissuto more uxorio con altra donna, il suddetto diritto compete ai componenti sia della famiglia legittima che della famiglia di fatto; fermo restando che fermo il diritto al risarcimento del danno morale deve essere riconosciuto a tutti costoro, il ristoro del danno patrimoniale deve essere negato ai componenti della



~~famiglia legittima qualora una serie di circostanze (difetto di~~

prova in ordine alla sistematica corresponsione di assegni da parte del defunto, la mancanza della convivenza, il carico della famiglia di fatto e le condizioni finanziarie del defunto) non consentono ragionevoli presunzioni di perdite economiche”.

Va da ultimo ricordato che il principio pare recepito anche dal legislatore. Ed invero l'art. 21 2° comma della legge approvata il 29.1.1992 (rinviata alla Camera per motivi non attinenti al problema in esame), seppure limitatamente alla materia degli incidenti stradali, prevede il diritto del coniuge di fatto al risarcimento dei danni morali.

Per tornare al caso di specie è innegabile, quantomeno nei limiti della astratta configurabilità che qui interessano, stante la domanda di condanna generica, il diritto al risarcimento della Fiorini, nel presupposto di una convivenza con la piccola Deborah della instaurazione di rapporti affettivi intensi fino ad arrivare ad una concreta e quotidiana familiarità, così come tale diritto spetta ai figli della Fiorini i quali affermano di aver vissuto il rapporto con Deborah come fratelli, condividendo quotidianamente i piaceri della vita, le ansie e le speranze per

il futuro

Tutto si gioca sul piano probatorio, non potendosi in ordine soprattutto alla qualità del rapporto instaurato tra istanti e vittima, che costituisce il presupposto per il riconoscimento di an e quantum del danno, far ricorso alle presunzioni o al notorio come nel caso della famiglia di diritto.

Soltanto quando sarà fornita la prova rigorosa delle condizioni che in fatto legittimano la richiesta si potrà procedere alla liquidazione del danno che pertanto non può trovare neanche una anticipazione in forma di provvisionale.

#### I danni da lesioni.

Vanno inoltre risarciti i danni subiti dalle persone ferite nel disastro di Casalecchio.

Anche in ordine a tali domande, il Tribunale non potrà che liquidare una provvisionale.

Ed invero le conseguenze dannose, come dimostrato dalla documentazione medica prodotta agli atti, sono state gravissime.

In generale si può sottolineare che anche i superstiti oltre i

~~terribili segni che molti di loro porteranno addosso per tutta la~~

vita, con le ovvie conseguenze in ordine alla capacità futura di produrre reddito e al danno morale collegato ai lunghi periodi di degenza ospedaliera, ai ripetuti interventi, molti dei quali di chirurgia plastica, dovranno sopportare il gravissimo danno alla salute, sotto i molteplici aspetti che sono stati più sopra evidenziati.

Per quanto attiene alla quantificazione della provvisionale si terrà conto della documentazione medica agli atti, di particolare affidabilità, in ordine alla individuazione dei postumi permanenti, ove risulti l'accertamento da parte di una commissione medica dell'Ospedale Militare di Bologna incaricato proprio dal responsabile civile Ministero della Difesa di visitare gli infortunati (vedi nota 7.3./C14629/2617 in data 5.5.1992 Min. Dif. prodotto dalla Avvocatura di Stato alla udienza del 18.1.1995).

Per passare alle singole posizioni avremo:

**Belletti Giuseppe** all'epoca di anni 38. Bidello.

Ricoverato al Sant'Orsola per 17 giorni con ustioni di 1° e 2° grado alle mani e al volto. Pur non potendo contare sulla visita

della Commissione dell'Ospedale Militare è

prevedibile il riconoscimento di postumi permanenti. Una valutazione prudenziale che tenga però conto anche del danno morale subito dal danneggiato consente la liquidazione di una provvisoria di L. 40.000.000.

**Benatti Alessandra** all'epoca di anni 17.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosceva una invalidità permanente incidente sulla capacità lavorativa del 40%.

Tenuto conto dei postumi permanenti che incidono certamente anche sul danno biologico, e del danno morale la provvisoria può essere quantificata in L. 160.000.000.

**Berti Daniele** all'epoca di 15 anni.

In data 22.6.1992 la C.M.O. riconosceva una invalidità permanente quale esito da trauma psichico pari al 5%. In considerazione delle altre voci di danno (biologico, in tutte le sue componenti e morale) può essere riconosciuta una provvisoria di L. 40.000.000.

**Bettocchi Romina** all'epoca di 16 anni.

In data 22.6.1992 la C.M.O. le riconosce una invalidità permanente del 20% da sindrome ansiosa depressiva con



~~deficit ventilatorio ostruttivo di lieve entità~~

delle altre usuali voci di danno consiglia la liquidazione di una provvisionale di L. 100.000.000.

Bugalossi Michela all'epoca di 16 anni.

Il SIMAP della USL 20 certifica in data 26.4.1994 che allo stato residuano uno stato di instabilità e nervosismo disturbi del sonno e cedimenti depressivi sporadici che non erano presenti prima dell'incidente.

In mancanza di accertamento della C.M.O. una valutazione prudenziale impone la liquidazione di una provvisionale di L. 30.000.000.

Buldrini Stefania all'epoca di 16 anni.

In data 2.7.1992 la C.M.O. le riconosce una invalidità permanente del 20% da sindrome ansiosa depressiva in soggetto con deficit ventilatorio ostruttivo di lieve entità.

In considerazione del certo danno biologico e del danno morale può essere liquidata una provvisionale di L. 100.000.000.

Cullè Andrea all'epoca di anni 18.

In data 2.8.1993 la C.M.O. gli riconosce una invalidità

~~permanente del 45% da sindrome ansiosa con spunti fobici.~~

26.3.1994 il Presidente della commissione precisa che il giovane Cullè presentava prima dell'incidente un quadro di labilità psichica per ereditarietà costituzionale. L'incidente ha rotto l'equilibrio pur labile che il giovane aveva raggiunto facendolo cadere in uno stato di prostrazione e latentizzando le turbe psichiche fino ad allora in equilibrio.

Per tali ragioni ha confermato la precedente valutazione riportata nel verbale del 2.8.1993 ed anche il nesso di causalità.

Considerando danno biologico danno morale e le spese per le cure necessarie in via continuativa in presenza di sindromi depressive, può essere riconosciuta una provvisionale di L. 160.000.000.

Ferro Domenica Sandra all'epoca di anni 17.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosce una invalidità permanente del 15% da sindrome ansiosa con spunti fobici.

Il danno biologico e il morale da valutare appieno in sede di liquidazione definitiva consente la liquidazione di una provvisionale di L. 80.000.000.

Gabella Alessandra - all'epoca di anni 16

La C.M.O. in data 10.10.1992 le riconosce una invalidità permanente del 70% da sindrome depressiva ansiosa, esiti cicatriziali da pregressa ustione al collo, al volto, agli arti superiori ed inferiori con grave deficit funzionale.

Si tratta in questo caso di danni particolarmente gravi ove la voce del danno morale inciderà in maniera rilevante sia per le lunghe degenze ospedaliere sia per la previsione di altri otto interventi di chirurgia plastica.

Il gravissimo danno estetico particolarmente rilevante per una ragazza in piena fase adolescenziale, il danno biologico, i preventivi di spesa per interventi pari a L. 244.000.000 così come prodotti agli atti giustificano una provvisionale di L. 200.000.000.

Gabusi Milena all'epoca di 15 anni.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosce una invalidità permanente incidente sulla capacità lavorativa pari al 45% da sindrome depressiva ansiosa ed esiti cicatriziali di ustioni di 1° e secondo grado.

Anche in questo caso, come in quello precedente le fotografie

~~...danno alla salute e alla gravità delle lesioni subite. Ustioni sugli~~

arti inferiori, sul collo, sulle orecchie porteranno al di là dei riflessi più gravi sulla capacità di produrre reddito, sofferenze e patimenti notevoli derivanti dalla difficoltà di accettarsi "diversa" soprattutto in considerazione della giovane età della Gabusi. Il danno alla salute certamente considerevole ove si tenga conto del danno estetico e delle difficoltà gravi che la Gabusi potrà incontrare nella vita di relazione, il danno morale, le spese particolarmente alte per affrontare gli interventi di chirurgia plastica consigliano la liquidazione di una provvisionale di L. 160.000.000.

Germani Cristina all'epoca di anni 40.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosceva una riduzione della capacità lavorativa pari al 50%.

La professoressa Germani che si trovava nell'aula direttamente colpita dall'impatto dell' MB 326 non è più in grado di insegnare. In data 7.11.1994 infatti la visita medico-legale disposta ai sensi dell'art. 4 Legge n. 537/93 l'ha ritenuta non idonea al temporaneo ritorno all'insegnamento.

Con i gravissimi esiti da ustioni per i quali si intendono

~~interamente richiamate le osservazioni già svolte per i casi~~

precedenti e che imporranno una attenta considerazione del danno biologico e morale, andranno considerati le conseguenze psicopatologiche dell'evento che paiono certamente gravissime se dopo quattro anni la professoressa Germani non è in condizioni di riprendere la propria attività lavorativa.

Tali considerazioni impongono la liquidazione di una provvisionale di L. 160.000.000.

Leonardi Tiziana all'epoca di anni 15.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosceva una invalidità permanente pari al 60% da sindrome depressiva ansiosa. Esiti cicatriziali di ustione agli arti superiori con conseguenze gravi. Deficit funzionale della mano sinistra.

Anche in questo caso si tratta di postumi permanenti gravi. Ed invero a tutte le problematiche già analizzate collegate alla plurioffensività delle lesioni nel caso di specie, si deve sottolineare che la Leonardi ha riportato anche un grave deficit funzionale della mano sinistra.

La provvisionale può essere quantificata in L. 180.000.000.

Natalini Paolo all'epoca di anni 47.

In data 10.10.1992 la C.M.O. gli riconosceva una riduzione della capacità lavorativa del 20% da reazione ansiosa con elementi depressivi. Note di laringite cronica. In considerazione del danno biologico e del morale può essergli riconosciuta una provvisionale di L. 150.000.000.

Neri Lorenza all'epoca di anni 17.

In data 11.5.1994 la C.M.O. le ha riconosciuto una invalidità permanente del 7% da turbe nevrosiche ansiose con elementi fobici, esiti di ustione al margine superiore del padiglione auricolare sinistro. Sindrome allergica con allegate manifestazioni bronchiali.

In considerazione delle altre voci di danno può liquidarsi una provvisionale di L. 30.000.000.

Preci Michele all'epoca di anni 16.

In data 1.7.1992 la C.M.O. gli riconosceva una invalidità permanente del 15% da esiti di trauma cranico con marcata componente cefalgica.

In considerazione del sicuro riconoscimento del danno biologico e del danno morale la provvisionale può essere

quantificata in L. 80.000.000.

**Regazzi Federica** all'epoca di anni 15.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosceva postumi invalidanti in misura del 60% da sindrome ansiosa depressiva.

Gravi esiti cicatriziali da ustione diffusa al volto, al collo, all'arto superiore destro ai glutei agli arti inferiori. Pregressa epatite virale da trasfusione con positività dei Markes.

In questo caso possono essere richiamate tutte le considerazioni già svolte in ordine alla gravità della situazione delle lesioni derivanti dalle ustioni.

La provvisoria tenuta conto di tutte le voci di danno può essere fissata in L. 200.000.000.

**Ronchi Angela** all'epoca di anni 15.

In data 10.5.1994 il dott. Delrio certifica una sindrome ansioso-depressiva.

In assenza di un accertamento della C.M.O. una valutazione prudenziale consiglia la quantificazione della provvisoria in L. 30.000.000.

**Scandellari Simona** all'epoca di anni 15.

Dalla cartella clinica dell'Ospedale Maggiore risulta che la



~~giovane ha patito ustioni di I° e II° grado alle mani e di I°  
grado al volto.~~

In considerazione di tutte le voci di danno, la provvisionale può essere fissata in L. 30.000.000.

Tacconi Federica all'epoca di anni 15.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosce una invalidità permanente del 40% da sindrome ansiosa reattiva. Esiti di frattura del bacino esiti cicatriziali da pregresse ustioni, al cavo ascellare e al dorso.

La provvisionale può essere equamente liquidata in L. 160.000.000.

Grossi Mario è rimasto ferito nel disastro.

La sola valutazione del danno morale in mancanza di altra documentazione giustifica una provvisionale di L. 20.000.000.

Venturi Alessandra all'epoca di anni 16.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosce una invalidità permanente del 48% da sindrome depressiva ansiosa. Esiti cicatriziali da pregresse ustioni agli arti superiori ed inferiori con riduzione funzionale, note di faringite distrofica.

Anche in questo caso le lesioni sono gravissime soprattutto per

~~l'effetto deturpante della sindrome ansiosa reattiva con riferite~~

anche un deficit funzionale degli arti superiori.

In considerazione delle altre voci di danno, delle spese da effettuare per affrontare gli interventi di chirurgia estetica la provvisionale può essere fissata in L. 160.000.000.

**Baldazzi Marzia** all'epoca di anni 16.

In data 1.7.1992 la C.M.O. le riconosceva una invalidità permanente del 10% da sindrome ansiosa reattiva con riferite pregresse ustioni delle corde vocali da inalazione.

La provvisionale va fissata in L. 40.000.000.

**Bonacorsi Ivana** all'epoca di anni 15.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosceva una riduzione della capacità lavorativa del 18% da disturbi fobici. Esiti di fratture composte malleolo-tibiale con lieve deficit funzionale.

La provvisionale, intendendosi qui richiamate le considerazioni già svolte per casi simili può essere fissata in L. 80.000.000.

**Cavallini Giuseppina** all'epoca di anni 15.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosceva una invalidità permanente del 35% da Esiti di schiacciamento L2 L3 L4 con



~~deficit funzionale di tipo ansioso reattivo progressivo.~~

Può pertanto esserle riconosciuta una provvisionale di L. 120.000.000.

**Davoli Annalisa** all'epoca di anni 16.

In data 17.6.1992 la C.M.O. le riconosceva una invalidità del 15% da sindrome ansiosa in soggetto con note di faringite da progressiva intossicazione da fumo.

Le altre voci di danno giustificano una provvisionale di L. 80.000.000.

**Domenichini Donatella** all'epoca di anni 16.

In data 2.7.1992 la C.M.O. le riconosceva una riduzione della capacità lavorativa del 10% da sindrome ansiosa in soggetto con riferita progressiva intossicazione da fumo.

La provvisionale, richiamate le considerazioni già svolte in casi simili può essere fissata in L. 50.000.000.

**Fantuzzi Erika** di anni 15.

In data 17.6.1992 la C.M.O. le riconosceva una riduzione della capacità lavorativa del 10% da sindrome depressiva ansiosa in soggetto con progressiva laringotracheite da ustioni da fumo.



~~La provvisionale va fissata in L. 50.000.000.~~

**Lodi Mariele** all'epoca di anni 17.

La ragazza già da quasi due anni è in terapia psico-terapica con due scadenze settimanali essendo affetta da un quadro sintomatologico fobico ansioso con episodiche crisi di panico. Il danno nei suoi molteplici aspetti, non ultima la necessità di proseguire la terapia, giustifica una provvisionale di L. 80.000.000.

**Manara Marina** all'epoca di anni 16.

In data 10.12.1990 viene dimessa dall'Ospedale Maggiore con una diagnosi di edema della glottide.

In considerazione di tutte le voci di danno derivanti dalla lesione patita a causa del disastro, può essere liquidata una provvisionale di L. 50.000.000.

**Monzali Lisa** all'epoca di anni 16.

In data 20.11.1992 la C.M.O. riconosce una riduzione della capacità lavorativa del 12% da Esiti di ustione di 1° grado circoscritto al polso sinistro in soggetto con turbe nevrosiche ansiose reattive e trauma psichico.

Richiamando le considerazioni già svolte per casi simili la

~~provisionale può liquidarsi in L. 80.000.000.~~

**Moscatti Sabina** all'epoca di anni 16.

In data 1.7.1992 la C.M.O. le riconosce una riduzione della capacità lavorativa pari al 10% da Turbe nevrosiche reattive in soggetto con pregressi riferiti episodi di laringospasmo.

Il riconoscimento certo del danno biologico in ogni suo aspetto e il danno morale oltre le spese mediche giustificano una provvisionale di L. 70.000.000.

**Paganelli Maurizia** all'epoca di anni 17.

In data 19.11.1992 la C.M.O. le riconosceva una riduzione della capacità lavorativa del 50% da disturbi d'ansia con tratti dismorfofobici e conversione. Esiti cicatriziali di pregresse ustioni alla spalla, all'arto inferiore sinistro, ustioni alla spalla e all'arto superiore destro. Agli arti inferiori con deficit funzionali.

Paganelli Maurizia sfortunatamente condivide con altri compagni una situazione di lesioni gravissime dovute alle ustioni patite nel disastro. Vanno pertanto richiamate le considerazioni già svolte per i casi simili soprattutto con riferimento alla compromissione della vita di relazione e al



~~danno estetico particolarmente grave in una fatiscepie del~~  
genere.

La provvisionale può essere liquidata in misura di L.  
160.000.000.

Vaccari Samantha all'epoca di anni 14.

In data 17.6.1992 la C.M.O. le riconosceva una riduzione della  
capacità lavorativa in misura del 10% da Turbe nevrosiche  
ansioso reattive. Al pari di casi simili può essere riconosciuta  
una provvisionale di L. 50.000.000.

Venturi Rita all'epoca di anni 16.

In data 10.10.1992 la C.M.O. le riconosceva una invalidità  
permanente del 15% da sindrome ansioso reattiva. Esiti  
cicatrizziali di ustioni alle caviglie. Al pari di casi simili la  
provvisionale può essere fissata in L. 60.000.000.

Tabellini Monica all'epoca di anni 17.

La Tabellini il 6.12.1990 veniva visitata al Pronto Soccorso  
dell'Ospedale Maggiore ove le veniva riscontrato uno stato  
d'ansia.

Le conseguenze fisiche non sono certamente gravi o almeno  
non vi è stata produzione di documentazione medica.



~~Non vi è dubbio però che come altri la Tabellini abbia subito~~

uno shock per l'accaduto.

Può essere liquidata una provvisionale di L. 20.000.000.

Roveri Barbara all'epoca di anni 15.

E' stata prodotta una relazione medico-legale del dott. Zunarelli che oltre ad uno stato ansioso depressivo ha rilevato esiti cicatriziali da ustioni all'arto superiore destro e un peggioramento della pregressa scoliosi con postumi permanenti del 15%.

In assenza di documentazione medica proveniente da un servizio pubblico una valutazione prudenziale impone la liquidazione in misura non superiore a L. 50.000.000.

Giorgi Alessia all'epoca di anni 15.

E' stata prodotta agli atti una relazione medico-legale del dott. Zunarelli che attesta oltre ad uno stato ansioso, la limitazione funzionale alle mani ed insufficienza respiratoria conseguente ad ustioni ed intossicazione da "fumo".

In assenza dell'accertamento della C.M.O., si impone una valutazione prudenziale con la liquidazione di una provvisionale di L. 50.000.000.



Foschi Carla all'epoca di anni 43.

In data 28.5.1992 la C.M.O. le riconosceva una riduzione della capacità lavorativa pari all'85% da esiti da trauma contusivo polidistrettuale con frattura mielica di L2 con emisindrome della cauda dx e deficit completo di L2 a dx; sfumata emisindrome della cauda a sx; turbe nevrosiche ansiose reattive. La Prof. Foschi all'epoca insegnante è stata per un lungo periodo giudicata non idonea all'insegnamento.

In considerazione della gravità immane delle lesioni e del gravissimo danno morale stimasi equo pertanto una provvisionale di L. 200.000.000.

Cinti Luciana Stefania all'epoca di anni 19.

La commissione di prima istanza di Casalecchio di Reno le riconosceva in data 8.11.1993 il 46% di riduzione permanente della capacità lavorativa. La Cinti come altre per salvarsi si era lanciata dal secondo piano dell'edificio fratturandosi il malleolo peroneale destro. Il danno biologico grave e il danno morale giustificano una provvisionale di L. 160.000.000.

Paini Anna Maria è rimasta ferita nel disastro e pertanto ha diritto al risarcimento dei danni causati dal comportamento

~~illecito degli imputati.~~

In assenza di certificazioni o attestazioni di spesa non è possibile liquidare alcuna provvisionale.

Hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito del disastro del 6.12.1990 anche la Provincia di Bologna, il Comune di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi e l'Azienda USL della Città di Bologna.

Posto che in ordine ai danni patrimoniali l'unico problema è quello della quantificazione, assolutamente estranea alla valutazione di questo Giudice, essendo stata chiesta da tutti la condanna generica, si deve osservare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha riconosciuto la risarcibilità in favore degli enti pubblici anche dei danni non patrimoniali riconducibili alla turbativa delle posizioni funzionali dell'ente.

In particolare tale diritto è stato riconosciuto ogni volta in cui l'evento lesivo abbia condizionato la realizzazione di un pubblico interesse condizionando così in maniera sfavorevole l'attività amministrativa rispetto agli scopi perseguiti (Cass. Sez. Unite 21.4.1979 che ammette la costituzione di parte civile del Comune rispetto all'assetto urbanistico: Cass. 16.1.1991

~~Mass. n. 186223 sempre per il Comune rispetto al delitto di~~  
traffico di stupefacenti).

Di particolare rilievo in tal senso è la sentenza Cass. 10.7.1991 n. 7642 sulla vicenda Lockheed nella quale si legge che "l'assunto che le sofferenze e i patemi d'animo possono essere apportate solo a persone e non ad entità giuridiche spiritualmente insensibili. assume in premessa una equazione quella tra danno non patrimoniale e danno morale, da considerare ormai superata...

Una più ampia connotazione del danno non patrimoniale consente di escludere che possa dirsi a priori che le persone giuridiche non possono risentirla. in quanto enti non tolleranti una sofferenza spirituale. E pertanto ...anche gli enti personificati sono titolari di diritti non patrimoniali possono allora anch'essi conseguentemente subire un pregiudizio non patrimoniale dalla relativa aggressione...

Appare evidente dunque che il danno morale delle persone giuridiche e in particolare degli enti pubblici ben può stare nella menomazione del prestigio e nella perdita di credibilità nei confronti della collettività che rappresenta.

51

~~In particolare vanno ricordati casi~~ ~~assai~~ ~~significativi~~ in cui è stata riconosciuta ad esempio la legittimazione dello Stato in relazione ai danni cagionati dal delitto di banda armata, associazione sovversiva ed altro in quanto esso può pretendere il risarcimento dei danni derivanti da "... turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all'attività dello Stato" (Cass. pen. 14.12.1988) ed ancora la legittimazione del Comune che perde credibilità in ordine al perseguimento dei propri fini istituzionali nel caso di disastri che avvengono nel proprio territorio (Corte Appello l'Aquila 30.10.1970 cit. relativa alla frana del Vajont) ed ancora al discredito politico-amministrativo derivante dalla consumazione di un reato in materia di abusivismo edilizio (Cass. pen. 20.4.1982).

Ed allora non vi è dubbio che in capo agli enti territoriali costituitisi parti civili nel presente processo possa essere configurato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quali soggetti rappresentativi delle comunità così gravemente colpite dall'immane disastro del 6.12.1990.

Quell'evento, così inaccettabile per l'insieme dei consociati, soprattutto per le concrete modalità di accadimento, mette in



~~Discutere la reale capacità dell'ente di tutelare gli interessi~~

pubblici, tra i quali certamente rientra quello alla sicurezza e alla protezione della pubblica incolumità e turba gravemente la vita della comunità unitariamente intesa.

Valga per tutti quanto riferito dal Sindaco del Comune di Casalecchio, (verb. ud. 8.2.1995) in ordine allo sgomento della popolazione vistasi colpita nei propri interessi più rilevanti dai tragici eventi di quei giorni, ed al totale sconvolgimento della stessa attività istituzionale dell'ente impegnato; da quel momento e per lungo tempo, in una sorta di seduta consiliare permanente, per affrontare e dare soluzione ai gravissimi problemi sia di carattere specifico e personale dei soggetti direttamente colpiti dagli eventi, sia di carattere più generale riferibili alla esigenza di tutela della collettività.

Spetta in tale prospettiva il risarcimento dei danni patrimoniali e non al Comune di Casalecchio al Comune di Sasso Marconi, alla Provincia di Bologna mentre alla Azienda USL di Bologna tale diritto spetta in relazione alle prestazioni sanitarie erogate in favore dei danneggiati.

Può concedersi una provvisoria al Comune di Casalecchio

~~che, già soltanto con riferimento ai danni patrimoniali riferibili~~

quantomeno al danneggiamento dell'edificio che ospitava la scuola Salvemini, può essere quantificato in L. 200 milioni.

Per la Provincia di Bologna che pure può vantare oltre al danno patrimoniale relativo alla distruzione dei sussidi ed attrezzature scolastiche un danno non patrimoniale proporzionale all'immane turbamento della collettività conseguente al disastro, la provvisionale può essere quantificata in L. 200.000.000, mentre per la Azienda USL la documentazione agli atti consente il riconoscimento di una provvisionale di 50 milioni.

Segue la condanna degli imputati in solido con il responsabile civile alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili costituite, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

Su richiesta del Pubblico Ministero va disposto il dissequestro e la restituzione al Ministero della Difesa del rottame dell'Aermacchi MB326 nonchè il dissequestro della Torre di Controllo dell'aeroporto Marconi di Bologna il Direttore pro-tempore dello stesso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 62 bis c.p.,

dichiara VIVIANI Bruno, CORSINI Roberto e BREGA Eugenio responsabili dei reati loro ascritti, ritenuta l'imputazione di cui all'art. 423 c.p. assorbita ed unificata in quella di cui agli artt. 449-428 c.p. e, ritenuto il concorso formale tra i reati di disastro colposo e di omicidio colposo plurimo, concesse le attenuanti generiche, li condanna ciascuno alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

condanna gli imputati in solido tra loro e con il Respnsabile Civile al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili costituite, danni da liquidarsi in separato giudizio. Condanna gli stessi al pagamento di provvigionali secondo la seguente elencazione:

1) L. 150.000.000 ciascuno a DE LEO Giuseppe e NANETTI Paola;

L. 60.000.000 a DE LEO Luca.

2) L. 150.000.000 ciascuno ad ARMAROLI Luciano e



LIPPARINI Carla;

L. 60.000.000 ad ARMAROLI Enrico.

3) L. 150.000.000 ciascuno a BARONCINI Gianni e INCERTI

Maria Cristina;

L. 60.000.000 a BARONCINI Diego.

4) L. 150.000.000 ciascuno a CORAZZA Franco e SARTONI

Adelina;

L. 60.000.000 a CORAZZA Cristina.

5) L. 150.000.000 ciascuno a VENTURI Ermanno e

RIGHETTI Leda.

6) L. 150.000.000 ciascuno a SCHIRINZI Mario e BLACO

Lidia;

L. 60.000.000 a SCHIRINZI Emanuela.

7) L. 150.000.000 ciascuno a PATRIZI Dino e BONAIUTI

Liliana;

L. 60.000.000 a PATRIZI Mirella.

8) L. 150.000.000 ciascuno a GENNARI Vittorio Emanuele e

SAPORITO Vittoria Anna; L. 60.000.000 a GENNARI

Valeria.

9) L. 150.000.000 ciascuno a LUCCHINI Stefano e

SABBIONI Tiziana.

10) L. 150.000.000 ciascuno a FERRARI Emilio e DINELLI Argia.

11) L. 150.000.000 ad ALUTTO Roberto.

12) L. 150.000.000 a RIGHETTI Jeder; L. 60.000.000 a RIGHETTI Stefano.

13) L. 20.000.000 a GROSSI Mario.

Per le sopraelencate parti civili, condanna gli imputati ed il responsabile civile, in solido, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa che si liquidano, complessivamente, in L. 55.869.814 di spese e in L. 72.000.000 di onorari oltre I.V.A. e C.P.A. per le prestazioni dell'Avvocato Alessandro GAMBERINI;

L. 15.280.000 per spese e L. 72.000.000 per onorari oltre I.V.A. e C.P.A. per le prestazioni dell'Avvocato Andrea FORNASARI.

Provvisionali di:

14) L. 40.000.000 a BELLETTI Giuseppe:

15) L. 160.000.000 a BENATTI Alessandra:

16) L. 40.000.000 a BERTI Daniele:

- ~~17) L. 100.000.000 a BERTACCINI Daniela;~~
- 18) L. 30.000.000 a BUGALOSSI Michela;
- 19) L. 100.000.000 a BULDRINI Stefania;
- 20) L. 160.000.000 a CULLE' Andrea;
- 21) L. 80.000.000 a FERRO Domenica Sandra;
- 22) L. 200.000.000 a GABELLINI Alessandra;
- 23) L. 160.000.000 a GABUSI Milena;
- 24) L. 160.000.000 a GERMANI Cristina Isabella;
- 25) L. 180.000.000 a LEONARDI Tiziana;
- 26) L. 150.000.000 a NATALINI Paola;
- 27) L. 30.000.000 a NERI Lorenza;
- 28) L. 80.000.000 a PRECI Michele;
- 29) L. 200.000.000 a REGAZZI Federica;
- 30) L. 30.000.000 a RONCHI Angela;
- 31) L. 30.000.000 a SCANDELLARI Simona;
- 32) L. 160.000.000 a TACCONI Federica;
- 33) L. 160.000.000 a VENTURI Alessandra.

Per le sopraelencate parti civili, dal n. 14 al n. 33 condanna gli imputati, in solido, con il responsabile civile, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano in L.

~~16.212.565 di spese e L. 72.000.000 di onorari oltre I.V.A. e~~

C.P.A..

Provvisionali di:

- 34) L. 40.000.000 a BALDAZZI Marzia;
- 35) L. 80.000.000 a BONACORSI Ivana;
- 36) L. 120.000.000 a CAVALLINI Giuseppina;
- 37) L. 80.000.000 a DAVOLI Annalisa;
- 38) L. 50.000.000 a DOMENICHINI Donatella;
- 39) L. 50.000.000 a FANTUZZI Erica;
- 40) L. 80.000.000 a LODI Mariele;
- 41) L. 50.000.000 a MANARA Marina;
- 42) L. 80.000.000 a MONZALI Lisa;
- 43) L. 70.000.000 a MOSCATI Sabina;
- 44) L. 160.000.000 a PAGANELLI Maurizia;
- 45) L. 50.000.000 a VACCARI Samantha;
- 46) L. 60.000.000 a VENTURI Rita.

Per le sopraelencate parti civili, dal n. 34 al n. 46, condanna gli imputati, in solido con il responsabile civile, alla refusione delle spese di costituzione e difesa, che liquida in L. 9.512.565 per spese e in L. 72.000.000 di onorari oltre I.V.A. e

C.P.A.

Provvisoriale di:

47) L. 50.000.000 a GIORGI Alessia, oltre alle spese di costituzione e difesa che liquida in complessive L. 6.900.000 oltre I.V.A. e C.P.A..

Provvisoriale di:

48) L. 20.000.000 a TABELLINI Monica, oltre alle spese di costituzione e difesa che liquida complessivamente in L. 12.000.000 comprensive di onorari oltre I.V.A. e C.P.A..

49) provvisoriale di L. 200.000.000 a FOSCHI Carla, oltre alle spese di costituzione e difesa che liquida in complessive L. 20.000.000 oltre I.V.A. e C.P.A..

50) provvisoriale di L. 160.000.000 a CINTI LUCIANI Stefania, oltre alle spese di costituzione e difesa, che liquida in complessive L. 16.568.000 più I.V.A. e C.P.A..

51) provvisoriale di L. 50.000.000 all'Azienda U.S.L. città di Bologna, oltre le spese di costituzione e difesa che si liquidano in complessive L. 20.000.000 più I.V.A. e C.P.A..

52) provvisoriale di L. 200.000.000 al Comune di Casalecchio di Reno, oltre le spese di costituzione e difesa, che si liquidano

~~in L. 20.000.000 più I.V.A. e C.P.A.~~

Condanna inoltre gli imputati, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dal Comune di Sasso Marconi, che si liquidano in L. 15.000.000 onnicomprensive, oltre I.V.A. e C.P.A..

Provvisoriale di Lire 100.000.000 alla Provincia di Bologna, oltre alle spese di costituzione e difesa che si liquidano in complessive L. 15.000.000 oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina il dissequestro e la restituzione al Ministero della Difesa del rottame dell'aereo AERMACCHI MB 326 e della Torre di Controllo dell'aeroporto G. Marconi di Bologna al Direttore dell'Aeroporto stesso.

Stante la complessità del processo, fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Penale il 28 febbraio 1995.

IL GIUDICE EST.



IL PRESIDENTE

